OPERE
DEL
PADRE PAOLO
DELL' ORDINE DE' SERVI,
E TEOLOGO
DELLA SERENISSIMA
REPVBLICA *di* VENEZIA.

VOLVME VI.

LO STAMPATORE
AL LETTORE.

Er non mancar' alla parola datati nell' Auvertimento sopra'l Trattato delle Materie Beneficiarie, d'arrichirti di quanto mi potrebbe pervenire alle mani dell' Opere di quel tanto rinomato *Frà Paolo*, ecco che incontratone alcune d'argomento curiosissimo e bastanti per il *Sesto Volume* di questa raccolta, vengo senza indugio à partecipartele in questa guisa disposte.

VOLVME VI.

DOMINIO *del' Mar' Adriatico della Serenissima Republica di Venetia.*

DOMINIO *dell' Mar' Adriatico e sue Raggioni per il* JUS BELLI *della Serenissima Republica di Venetia.*

ALLEGATIONE *in Iure contro l'Autor degl' Annali Ecclesiastici composta dall' Eccellentissimo* Cornelio Frangipani *Iurisconsulto della Serenissima Republica*, Che habbiamo quì voluto registrare per esser d'argomento confacente.

OPINIONE *del* Padre Paolo *Servita Consultor di Stato, come debba governarsi internamente ed esternamente la Serenissima Republica di Venetia per havere il perpetuo Dominio &c.*

DOMINIO
DEL
MAR ADRIATICO
DELLA SERENISSIMA
REPUBLICA
DI VENETIA,

Descritto

DA FR. PAOLO SARPI
SUO CONSULTORE
d'Ordine Publico.

IN VENEZIA,
Appresso ROBERTO MEIETTI.

M. DC. LXXXV.

DOMINIO
DEL
MAR ADRIATICO
della Serenissima REPUBLICA
di VENETIA.

SERENISSIMO
PRENCIPE.

L Dominio della Serenissima Republica sopra il Mar' Adriatico è così celebre, che forse non si troverà alcun altro del quale doppo la declinatione dell' Imperio

Romano più Historici, e più Iuris-Consulti habbino fatto mentione,& approvato di commune consentimento per legitimo, e giustissimo, nel che essendo tutti concordi, si sono però trovati differẽti nell' assegnarvi l'origine,& varij nell' allegar il Testimonio, fondandolo, chi sopra Privileggio concesso dal Papa, chi sopra Privileggio, e concessione dell' Imperatore, & alcuni sopra la prescrittione, altri ancora sopra antica consuetudine.

L'opinione,& ragioni de quali havend' io confrontato con le Publiche scritture, che per commandamento di Vostra Serenità mi sono state mostrate per dover metter insieme un intiera relatione, & informatione delle ragioni di questa antichissima, e nobilissima giurisditione, Considerato il tutto accuratamente, hò creduto che questa materia possi esser ben delucidata ponendola in cinque considerationi.

La prima tratterà il vero Testimonio, e possessione del qual questo Dominio consta, mostrandolo non aquistato, mà

mà nato insieme con la Republica, conservato, & augmentato con la virtù dell'armi, è stabilito con la consuetudine ch' eccede ogni memoria.

La seconda sarà in mostrare non esser vero, ne utile il dire, che la Serenissima Republica habbia il Dominio del Mare per Privileggio del Papa, o dell'Imperatore, ne meno per Prescrittione.

La terza consideratione sarà in vedere se il Dominio del Mare comprenda li Seni, Porti, & altri ridotti, & inclusi li Lidi ancora, & se questa giurisditione s'estenda à statuire, & imponer Leggi à Naviganti, facendo quell' ordinationi che ricerca la Publica utilità, & à punir li delitti commessi in Mare, & ad imponer gravezze à quelli che si vagliono dell'uso di esso.

La quarta sarà in esplicare, & rissolvere l'opinioni d'alcuni che vengono fatti in contrario.

Nella quinta metterò insieme le ragioni, & in questa consideratione non mi valerò di cose che si possono mostrare per le Scritture Publiche, & autentiche

tentiche di Vostra Serenità, overo per Testimonij, mà dell'Historici, & Iuris-Consulti approvati.

Il vero Testimonio per il quale la Serenissima Republica hà il Dominio del Mare è quell' istesso per il quale ella hà la sua libertà, si che al principio del suo nascimento per una stessa causa ella nacque libera, & hebbe l'Imperio Maritimo, e questa causa fù l'esser edificata, e costrutta in Mare, il quale all' hora non era sotto il Dominio d' alcuno.

E termine indubitato appresso li Iuris Consulti esser de *Iure gentium*, che ogni Città sia libera se è fondata nel suo, si come le Città in loco dominato, sono dal suo nascimento soggette al Dominante, quelle che nascendo in Terra non soggetta ad altri nascono libere per quella ragione, che sono libere per la stessa sono Padrone della Terra dove hanno il loro principio.

Così questa inclita Città nata al Mare, del quale non era alcun Padrone, è nata libera, e per l'istessa ragione Padrona dell' acqua dove hebbe il suo prin-

principio; Per il che tanto è il ricercare l'Imperio Maritimo di Venetia, quanto ricercare l'origine della libertà ſua,overo la ſua fondatione.

A queſto non oſta, che negli tempi precedenti la Republica Venetiana habbia ſignoreggiato l'iſteſſo Mare,imperoche non ſi ricerca per l'edificatione di una libera Città,che il luogo mai in alcun tempo ſia ſtato dominato da altri, eſſendo che per inſtabilità delle coſe Mondane, non u' è ragione che non ſia ſtato ſogetto ad inumerabili mutationi, mà ben ſi ricerca che nel tempo dell' edificatione il luogo non foſſe ſogetto ad alcuno.

L'Imperio di tutto l'Adriatico per molti ſecoli inanzi il naſcimento di Venetia fù dell' Imperio Romano, mà nelli Dominij de Popoli auviene quello ſteſſo che nelli Privati, cioè che ciaſcheduno per tanto tempo è Padrone della ſua coſa per quanto la tiene in proprietà ſua, mà s'egli l'abandona, ò non ne tiene il poſſeſſo, ò non ne puol tener più conto,quella diſoccupata può eſſer privileg-

giata per proprietà di qual si voglia,che primo le metterà la mano sopra; così le Città, che sono sogette ad un Prencipe, non le possono esser levate senz' Ingiustitia, mà s'abbandonerà la loro custodia, e non le governerà,ò perche non vogli, ò perche le forze le siano tanto mancate che non possi, saranno di quello che prima ne piglierà governo e protettione; e per legge Divina,& humana doveranno stare sotto di quello mentre egli continuerà à reggerle.

Anzi il Dominio così acquistato, anderà prendendo sempre maggior radice, e conservandosi per quanto maggior tempo durerà,in modo che havendo continuato in così lungo spatio d'anni, che non vi sia memoria d'huomini in contrario, sarà perfettamente stabilito, & si potrà dire acquistato per consuetudine.

Certa cosa è, che inanzi l'anno 400. dalla natività del nostro Signore,gl' Imperatori possedevano l'acque del Mar' Adriatico, particolarmente le Lagune dove questa Inclita Città è fondata, mà

essendo

essendo declinata la forza dell' Imperio in Occidente, per occupatione di gran parte dell' Italia da Barbari, queste acque furono dalli Imperatori abbandonate, onde restando senza Dominante, per Legge Divina, & humana, potevano li Popoli che si retirorono per l'Inondatione de Barbari, instituire in quest' acque una Republica libera, & per virtù della sua nativită Padrona del luogo, che abbandonato da chi prima lo dominava, era all' hora senza Padrone, e disoccupato.

Mà mentre dico che il Dominio del Mare sia naturale à questa Republica, e nato insieme con lei, non voglio intendere che tutto in un tempo habbi acquistato la Padronãza di tutto l'Adriatico perche le forze nel principio non v'erano, & all' hora hebbe dominio di quel tanto che con la virtù delle sue armi poteva custodire, e proteggere, che fù il tratto contenuto trà Ravenna, & Aquileia, restando il rimanente senza Padrone come abbandonato dall'Imperatore, e non dominato dalli Barbari, che

s'impatronirono d'Italia ſenza forze maritime, fin tanto che Giuſtiniano mādò per la ricuperatione d'Italia Eſercito Terreſte, & armata di Mare; e ſcacciati li Barbari ripigliò il Dominio, e cuſtodia dell'Adriatico, nel quale havendo havuto favorévoli li Popoli di Venetia, non toccò, mà laſciò nella ſua libertà la parte che è da Ravenna in quà, come poſſeduta legitimamente dalla Sereniſſima Republica, contentandoſi di quell'altra parte, ch'è oltre Ravenna, ſi che il Sereniſſimo Dominio della Republica in Mare fù di quella ſola parte di eſſo, che è proſſima à queſta inclita Città.

Mà in progreſſo di tempo, fatti un'altra volta gl'Imperatori deboli, ceſſorono di mandare armata in Ravenna, & abbandonata quella parte che è dal Fiume di Tronto in quà, ſi ritirorono nella Puglia, il che miſe in neceſſità queſta Republica, la quale era anco accreſciuta di forze, à pigliar cuſtodia più ampla del Mare, e tenerlo netto da Corſari per tener ſicura la navigatione, incomincian-

minciando dalla Riviera della Marca Anconitana, e dal Quarner fino à Venetia, il che gli costava ogn' anno molto sangue de suoi Cittadini e molto tesoro.

Seguite le cose per alcun tempo in questa maniera, fù mosso guerra da Normanni all' Imperator Costantinopolitano nella Puglia, il quale non essendo bastante à diffendersi per se stesso in quella regione, ricercò l'agiuto della Serenissima Republica, il che fù occasione che ella passasse con le sue armi anco nella Riviera di Puglia, molte fattioni seguirono, molte nelle quali havendo l'Imperatore sostenuto la guerra, più con l'agiuto Veneto che con le forze proprie per tre anni incirca, il quarto abbandonò l'impresa, ne mai più mandò l'armata nell' Adriatico: Per il che restò la Puglia occupata dalli Normanni, li quali essendo senz' arme Maritime, il Golfo da quella parte fino à capo d'Otranto, abbandonato dall' Imperatore non poteva essere protetto, & custodito, salvo che dalla Serenissima Republica, onde

per necessità di veder sicura la navigatione de suoi Sudditi, essa che già haveva con la forza acquistato quel Mare, continuò à custodirlo, e diffenderlo da Corsari, e da altri turbatori, e ne acquistò il dominio come di cosa abbandonata, e non posseduta da niuno: Per il che si come s'è detto, ch' il Dominio del Mare è naturale alla Republica, principiato insieme con lei nelle parti prossime à quest' inclita Città, così anco insieme si deve dire che sia amplificato successivamente nell' altre parti di esso Mare, secondo che sono state abbandonate da quelli che le possedevano prima, e preso in protettione, e custodia dalla Republica, sin tanto ch'ella s'è fatta Padrona di tutto il Golfo, e perche ciò eccede sei centinara d'anni, supera, e di già hà superato ogni memoria, si che è confermato con la consuetudine immemorabile.

Di tal consuetudine convien fare ogni capitale, perche la Legge la pressuppone sempre buona, ragionevole, e lodevole, e che sia intervenuto tutto quello

ch'

ch'era neceſſario à far coſa legitima che ſia equivalente ad ogni contratto, e conventione: Per Dottrina delli Iuris-Conſulti, à ſtabilir una giuriſditione inrevocabile, ſi ricercano che ſiano ſtati fatti giuriſditionali continuatamente da tempo che non vi ſia memoria in contrario, & che altri nõ habbino eſercitato atto alcuno ſe non con licenza del Poſſeſſore, & che da queſta, ſe alcuno hà tentato di farlo, gli ſia ſtato prohibito, e tutto ciò non occultamente, mà con ſaputa, e tolleranza di quelli che haverebbero potuto prettendere altramente: le quali coſe tutte ſono intervenute nella continuata Poſſeſſione di queſto Mare.

Da tempo che non vi è memoria in contrario è ſtato eletto continuamente un Capitanio di Golfo, ſono ſtate tenute Galere, & altri legni armati per cuſtodia ordinaria, continuamente è ſtato prohibito, e con le forze s'è oppoſto à qualunque Potentato il tener legni armati; e li Pontefici, Imperatori, & altri Prencipi hanno conſentito à queſta giuriſditione, ò col confeſſarla in parole,

overo

overo per effetti ricorrendo, implorando l'agiuto, e quando hanno voluto trasportar Vettovaglie, ò altre cose per il Mare ricercando licenza, e ricevendo le Patenti della concessione,& altre volte anco sono le licenze state negate,overo concedute limitatamente, e non quanto la loro dimanda richiedeva.

Alli naviganti sono sempre state date le Leggi sopra la navigatione, così quanto al luogo dove dovevano far la scala, come alla qualità delle merci; li contrabandi sono stati confiscati,e sono state imposte esationi de Datij; attioni tutte di giurisditione, e supremo Dominio.

Non c'è memoria quando havesse principio l'elettione di un suo Capitanio di Golfo, mà ben nel 1393. si vede una lettera dell' Eccellentissimo Senato scritta al Capitanio di quel tempo con precetto che scorresse la Riviera della Marca Anconitana, e Puglia, fino à Capo d'Otranto, e dal tenor di quella lettera appare che il carico di Capitanio non incominciasse all' hora, è no-

torio

torio la custodia tenuta continuamente con Galere,e Vascelli armati per diffenderlo da Corsari, & Ladri Maritimi, & per opporsi à quelli che volessero impadronirsene, & si sà insieme quante fatiche, sudori, e sangue vi sia stato impiegato; La spesa, anzi la profusione è notissima, e niuno può negare che le spese fatte, & il sangue sparso per guadagnar il Mare,ascendono à tal valore che con quel prezzo si comprerebbe la giurisditione di più Mari.

L'haver prohibito ad altri il tener legni armati è parimente cosa di molta antichità; Imperoche nella pace fatta . . . con Pisani, doppo una lunga guerra, fù convenuto che essi non potessero per qual si voglia causa entrar con legni armati nel Golfo. Nella pace firmata con Genouesi, sopra la quale consigliò Anzelo da Perugia, fù espressamente convenuto che essi non entrarebbero con legni armati dell' Adriatico. Nel 1377. quei di Termo offesi da Anconitani ricercorono la Serenissima Republica di tener alcune Galere per guardia

guardia della sua Riviera, à quali fù risposto non poter consentir che ne essi, ne altri violassero il Mare con legni armati; Et al Pontefice Gregorio XI. che fece lo stesso offitio per Como, fù risposto essere costante opinione della Republica che niun altro tenesse in Golfo Galere, e legni armati, e con pari rissolutione in quell' istesso punto furono sforzati li Anconitani à disarmar alcune Navi. Nel 1391. fù prohibito à quei d'Otranto d'armar una Galera per custodia di quella Riviera, & doi anni doppo fù data commissione al Capitan di Golfo di scorrer tutta la Riviera fino à Capo d'Otranto, e combattere tutti i legni armati che havesse trovato; molti offitij sono stati fatti con diversi per rimovere dal Golfo Galere, e Fuste, e, molte volte anco sono state combattute.

Vna notabil cosa è, che l'anno 1460. havendo il Rè Ferdinando di Sicilia di quà dal Faro mandate alcune Galere, e Fuste armate in Puglia, fù dal Senato scritto questa essere una offesa della giurisditione sua, la quale il Rè più doveva rispet-

rispettare, quanto in virtù di quella era stato prohibito al Duca di Calabria suo Nipote di mandar legni armati in Golfo come ricercava.

Al che il Rè Ferdinando rispose haver mandato alcune Galere armate in Golfo per soccorrere le sue Terre in Puglia, con ordine che subito tornassero al Mar di sotto, al che cedeva fosse stato fatto questo, collaudava il Senato di non haver concesso al Duca il poter andar con armata in Puglia, e lo ringratiava di haver preso sopra di se la guardia di quella Riviera; e l'anno seguente essendo tornate tutte le Galere, e Fuste di quel Rè in Puglia, fù datto ordine al Capitanio di Golfo di combatterle.

E notabile ancora, che del 1463. à Papa Pio secondo venne in pensiero di armar due Fuste in Ancona, e lo significò al Senato per un suo Ambasciatore espresso, al qual fù risposto esser noto à sua Santità, & à tutti li Prencipi, che la Republica haveva sempre tenuto netto il suo Golfo, & che haveva constretto poco prima il Prencipe di Taranto ad uscire dove

dove era entrato con quattro Galere armate, però supplicava sua Santità à non offender la giurisditione, la quale il Senato haveva deliberato conservar illesa.

E fresca la memoria dell' istanza che fecero del 1542. e l'anno seguente, così l'Imperatore, come il Rè di Francia di mandar legni armati per causa della presa di Marano, e come all' uno, & all' altro fù costantemente negato, e gl' Imperiali che havevano armato alcune Galeotte furono constretti à disarmarsi, restando documento dell' assenso de Prencipi, parte con espressa confessione di parole, parte con l'imploratione dell' armi maritime della Republica, over con pace, e conventione nell' Historie, e Scritture Publiche. Per l'Historie che del 176. al Dominio maritimo della Serenissima Republica fù fatto assenso da Papa Gregorio Secondo, e dal Cesareo Ministro Imperiale in Italia, haver ricercato ambi doi il Duca Orso Hipato à porger agiuto con la sua Armata per la ricuperatione di Ravenna occupa-

occupata da Longobardi.

Circa l'anno del nostro Signore 1000. tutte le Città di Dalmatia implorarono l'agiuto della Serenissima Republica contro i Narentani che la tiranneggiavano,& tentavano usurparsi anco quelle Riviere, per il che, essendosi venuti all' armi, fù da Dio favorita l'impresa della Republica, e Narentani restati vinti, si ritirorono da ogni loro pretensione sopra il Mare, confessandolo esser legitimamente sotto la protettione del Vincitore.

Fù con espresso contentamento Imperiale l'unione fatta trà Christiano Micusano di Magonza Vicario Imperiale in Italia con la Serenissima Republica per Mare del 1174. che Ancona fosse assaltata con l'armi Imperiali per Terra,e con quelle della Republica per Mare, si come fù anco occupata,& espugnata.

Fù ancora un espresso consenso del Papa, e dell' Imperatore Federico insieme l'anno 1177. imperoche havendo il Pontefice Alessandro Terzo implorato

le pie armi della Republica per difesa sua, se della Sede Apostolica dall' Imperatore combattuta, & havẽdo l'Imperatore doppo la rotta della sua Armata acconsentito di venir à Venetia, l'uno, e l'altro confessorono in queste sue attioni legitimo il di lei Dominio Maritimo; e se bene alcuni pochi Historici non fanno mentione di battaglia, e vittoria maritima, attestano non di meno che il Prencipe Ziani incontrò prima il Papa, e poi l'Imperatore con potentissima armata, con l'istessa li condusse nella Marca Anconitana, & aggiongono che fù eletta la Città di Venetia da ambe le parti, come quella che non sogetta ad alcuno haveva forze d'impedire, che dall' uno non fosse fatta violenza ell' altro di quei Prencipi, valendosi del Dominio Maritimo della Republica come lo confessorono.

A questo s'aggionge che il medesimo Federico Imperatore quando l'anno 1188. si mise in viaggio per Terra Santa, scrivendo al Palatino una lettera cõminatoria, e magnificando le forze de Chri-

Christiani che erano in suo agiuto, mise frà le principali haver in lega, & compagnia la Republica di Venetia, entrata à sua difesa ad instanza, e preghiere del Pontefice Romano, ben havendo lasciato, e custodito il Mare, il chè tutto mostra non solo l'assenso di essi Pontefici, mà anco quanto loro fosse grato per servitio Publico della Christianità, che la Republica havesse forze non solo da proteggere il Mare Adriatico, mà da mandare anco in Paese lontano.

Celebri furono trà le altre l'espeditioni fatte ad instanza di Vrbano Secondo del 1122. à preghiere di Celeste secondo, mà sopra tutto è notabile l'espeditione fatta à Costantinopoli l'anno 1202. con così potente armata, che insieme con la nobiltà Francese che v'era sopra, fù sufficiente di restituire in Costantinopoli l'Imperatore, scacciato il Tirranno, e doppo la morte di esso Imperatore acquistar il Dominio della Città, e dell' Imperio, lasciando però tanta Armata in Golfo, che fù sufficiente à guardarlo, & ad occupar Zara che all'
hora

hora si ribellò senza mover le forze che
erano in Costantinopoli. Forse la più
notabil memoria è,che del 1273. haven-
do congiurata quasi tutta la Riviera del-
la Romagna , e Marca Anconitana per
usurparsi il Dominio di quei Mari,e tur-
bando la Possessione della Serenissima
Republica,fù mandata potentissima Ar-
mata per reprimergli, e doppo alcune
Battagliè, fù fatto pace con quei di Ro-
magna de quali erano Capi li Bologne-
si , & convenuto che la Serenissima Re-
publica continuasse nella possessione sua
di custodire , & dominare quel Mare;
Per il che quelli della Marca,restati soli
non potendo far resistenza,hebbero ri-
corso al Pontefice Romano Gregorio
Decimo, il quale tentò di far comanda-
mento al Duce di quel tempo di resiste-
re , al che havendo egli risposto che il
Dominio del Mare era della Republica,
e che voleva in ogni modo difenderlo,
& il prohibir à tutti il tener legni,e Ga-
lere armate,e di trattar da nemici quelli
che havessero osato d' impedire il ne-
gotio; Fù portato dallo stesso Pontefice
nel

nel Concilio generale di Lione, dove fù commessa la Causa dell' Anconitani, e fù conosciuto che non haveano fondamento alcuno; onde furono costretti d'acquietarsi, e cedere. Fece parimente guerra la Serenissima Republica con il Rè d'Vngheria, trà le altre Cause, anco per il Dominio del Mare dirimpetto alla Dalmazia, & in fine si fece la pace in Turino del 180. dove fù convenuto che la giurisditione di quell'acque restasse alla Republica. Di quest' ultima guerra, e pace sono le Scritture Publiche in Segreta, le altre cose di sopra narrate sono tratte dall' Historici, essendo così successe inanzi l'anno 1231. quando furono abbrucciate tutte le scritture Publiche.

Più efficace prova ancora si cava dalli ricorsi fatti da diverse Città, e Prencipi posti sopra il Mare Adriatico, quali havendo ricevuto ingiurie nel Mare da Corsari, over altri Ladri Maritimi, sono riccorsi à questo Prencipe, dimandando ragione, e Giustitia.

Per le Scritture Publiche appare, che del 1377. li Anconitani presero ardire

di

di far diverse novità in Mare, contro li Mercanti di Fermo, & Ascoli, quelli di Fermo hebbero riccorso à Vostra Serenità; onde al Papa fù mandato in Ancona à ricercarlo della conveniente emenda, & à dolersi delle novità fatte da loro in Mare, la cui guardia era acquistata con tanto sangue; & che havendo perciò mandato vn Ambasciatore à Venetia, gli fù risposto sinistramente, mentre haveano tentato di violare il Mare, che perciò fù mandata una possente armata per reprimerli, nel che volendo interporsi il Pontefice Papa Gregorio Vndecimo, al quall' effetto havendo mandato un Ambasciatore à Venetia, gli fù risposto con aperte parole non esservi altra maniera ad accommodamento, se non cessando li Anconitani di molestar li Naviganti, perche la custodia del Mare era stata dalla Republica acquistata con sudori, e sangue, e sicome lo facevano intendere à sua Santità, così erano per dire à tutto il mondo, che volevano soli custodire il Mare, e prohibire ad ogn' uno l'offendere in esso chi si sia.

Furono

Furono constretti in fine li Anconitani di desistere, e di sodisfare ancora alli danni dati nel Mare à quelli di Fermo, e di Ascoli.

Hebbero ancora ricorso quelli di Spoleti all'Eccellentissimo Senato del 1393. per essere stata presa una loro Barca sopra la Spiaggia di Recanati, onde fù commesso al Proveditore d'andare in Ancona, e sforzare li Anconitani alla restitutione come di cosa presa indebitamente nel Golfo di giurisditione della Republica acquistato con sudori, sangue, e spesa.

E del 1408. corseggiando intorno alla Punta d'Italia alcuni Genouesi con una sua Nave, una Caravella, & una Fusta facendo danni à sudditi del Prencipe di Taranto, ei scrisse una lettera al Duce, accusando i danni ricevuti, & soggiongendo che le forze sue sariano state bastanti per risarcire i danni de suoi sudditi; con tutto ciò haveva voluto in prima darne notitia à sua Serenità, sperandone il rimedio, si che non sarà necessario per altra via procedere all'immu-

nità de suoi Sudditi.

L'anno stesso, essendo fuggite due Galere al Rè Ferdinando di Sicilia di quà dal Faro, & entrate nel Golfo Adriatico, quel Rè non giudicò lecito sequitarle, mà mandò à pregare il Serenissimo Dominio, ch'essendo entrate nel Mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle.

In quei stessi tempi 1461. essendo fatte varie prede, e novità da Corsari nell' acque della Marca, come anco per il viaggio alla divotione di Loreto, quei della Riviera mandorono à specificarlo al Prencipe, auvisandolo della violatione della giurisditione del suo Mare, e che le prede fatte in quello erano con danno, e vergogna sua, pregandolo à provedere con la sua Potenza, e Giustitia, massime per sicurezza di quei che dovevano andar alla Madonna di Loreto.

Nel 1482. essendo state predate da un Corsaro alcune robbe del Rè Ferdinando per le Riviere di Pugliar, e d'Vngheria i suoi Ministri riccorsero al Prencipe significandoli, che le offese erano fatte

fatte à lui essendo occorse nel suo Mare, e dimandavano provisione acciò la navigatione fosse libera.

E quello che è di maggior momento del 1486. havendo i Turchi fatta una incursione nella Marca Anconitana predando huomini, e robbe; Papa Innocentio Ottavo per un Breve, che ancora si vede, ordinò al suo Nuntio Apostolico di farne doglianze con l'Eccellentissimo Senato, e significarli che all' honor suo conveniva, che il Mar'Adriatico fosse tenuto libero da Corsari, e far anco efficace instanza acciò raffrenasse l'ardire di quei Turchi che corseggiavano il Mare con vergogna, e sprezzo della Serenissima Republica, aggiongendo che così facendo farebbero opera gloriosa, e gratissima alla Sede Apostolica.

In questi ultimi tempi ancora del 1577. Papa Gregorio Decimo Terzo fece pregare l'Eccellentissimo Senato di liberare il Golfo dall' infestationi d' una Galera del Marchese di Vico, dicendo che alla Serenissima Republica s'aspettava la custodia d'esso Golfo: Non è da

tralasciar una sorte di attestatione delli Pontefici Romani, che il Dominio di questo Mare s'aspetti alla Republica, la quale han fatto alcuni di essi nel conceder le Decime particolarmente per la pace della guardia del Golfo. V'è un Breve d' Adriano Quarto del 1523. Vn altro di Calisto Settimo del 1526. Vno di Pauolo Terzo del 1538. Vno di Pio Quarto del 1564. che ciò dicono espressamente, e forse chi ricercasse più minutamente, prima e doppo ne trovarebbe: de gl' altri dello stesso tenore.

Similmente manifestissimo consenso de gl' Imperatori sono le sei Bolle Imperiali d'Henrico Secondo, Lotaro Secondo, Federico Primo, Henrico Sesto, Otton Quarto, e Federico Secondo, l'esemplar de quali son in Senato, ove ciascheduno d'essi publicano che i sudditi Veneti possino liberamente transitare per le Terre, e Fiumi dell' Imperio, & i sudditi Imperiali per il Mare, e Fiumi di Venetia.

Non si deve tralasciare trà le dichiarationi Imperiali la pace con Carlo Quarto, e

to,e Ferdinando Secondo del 1529. nella quale vi è un Capitolo dove si contiene che li sudditi possino negotiar in Terra, & in Mare, che è ben una chiara confirmatione che la Republica hà Dominio del Mare, e questo Mare si debba intendere tutto l'Adriatico, lo mostra un' altro Capitolo dove dice che la Serenissima Republica continui à possedere, come in quel tempo possedeva, Terre, Fiumi, Laghi, & Acque, il che non si può intender se non dell' acque del Mare, havendo prima detto, Fiumi, Laghi, & Acque, mà all' hora possedeva tutto l'Adriatico, perche ella in quel tempo u' haveva armata dentro, adunque quei Prencipi acconsentirono la Possessione dell' Adriatico.

La cerimonia ancora di sposar il Mare, che annualmente si fà in presenza delli Ambasciatori, de Ministri del Papa, e dell' Imperatore, che mai è stata interrotta è un inditio dell' attestatione di quei Prencipi.

Mostrano ancora il consenso di molti Papi, e Potentati le licẽze che si da loro

per transitar con vettovaglie nel Mare.

Ve ne sono innumerabili concesse alli Marchesi di Ferrara, alla Città di Cesena, al Signor di Ravenna, alli Malatesta Signori di Rimini, alli Rè d' Vngheria, alli Ragusei, alli Rè di Napoli, & all' Imperatore istesso, & al Pontefice ancora, che sarebbe troppo lungo à rifferirli tutti; Io ne hò doi libri pieni e raccolti; e pure vè ne sono delli altri.

Frà questi sono notabili per la grandezza delli Prencipi che li hanno richiesti, le concessioni fatte à petitione del Pontefice e delli suoi Ministri, come del 1460. all' Arcivescovo di Spalatro Governatore della Marca, e Patriarca Antiocheno Governator della Romagna di poter condur grano dalla Marca, e del 1477. il Pontefice Sisto Quarto per un suo Breve, ricercò di poter transferire pano dalla Marca, in Cesena, e del 1507. Giulio Secondo per un suo Breve chiese licenza di portar formento dalla Marca, à Roma.

Vi sono anche le Licenze richieste dall' Imperatore Federico Terzo e del

1470.

1470. e del 1479. di condur vettovaglie alli suoi Castelli di Cherso, e di Puglia.

Mà ne Principi minori è notabile una, che del 1399. essendo cõtratto Matrimonio trà Guglielmo Arciduca d' Austria, e la sorella, di Ladislao Rè di Napoli, la quale volendo il fratello, & il marito condurre per il Mare di Puglia alla Riviera di Dalmatia con dodeci Vascelli, tredeci Galere, & Navigli, dimandorono Salvocondotto per li Legni, e persone, & il Salvocondotto fù concesso à compiacenza di quei Prencipi à tutte le persone eccetto che fossero banditi da Venetia per delitto di Maestà offesa, ò per omicidio, con qual Salvocondotto la Sposa pasṡò con tutta la sua Compagnia.

Particolare notabilissimo della superiorità sopra il Mare, poiche li Banditi da Venetia sono Banditi dall' Adriatico, come da Territorio suo, e non li è permesso il semplice passaggio transitando Terre aliene, in Terre aliene etiam in compagnia di gran Prencipe.

Aggiongerò con questa occasione non esser legiera prova di giurisditione in tutto il Mare il costume antichissimo di bandir da navigli armati,e disarmati, che si vede essequito etiam dio ne navigli degl' altri Prencipi, come nell' occasione narrata.

Dall' haver statuito Leggi , & ordini sopra la navigatione,& dall' esazzione de Datij sarà il luogo di discorrere al partire della terza scrittura , si come anco il Testimonio de Iuris-Consulti si riferirà nella seconda,come à luogo proprio, Per compimento di questa , resta solo à raccoglier con brevissime parole tutte insieme le conclusioni proposte,e per dir meglio provate.

Ogni Dominio consta di Testimonio,e Possessione , di Testimonio di Dominio della Serenissima Republica sopra il Golfo , concerne quattro conditioni esentiali , la prima che non è in modo alcuno acquistato,mà nato insieme con la Republica , e con la libertà sua in acque libere non sogette all' hora à giurisditione d' alcuno ; la seconda che

che si è augumentato, e dilatato per legitime occasioni sopra l'acque doppo che furono abbandonate da chi le possedeva, & restavano senza Dominatore che vi havesse giurisditione; la terza ch'è conservato con la forza dell'armi, con spargimento di sangue, profusione de Tesori, e tutto per causa di render più sicura la Navigatione, e la quarta che è confermato per una longhissima consuetudine, il principio della quale supera ogni memoria.

Queste quattro conditioni intrinseche, & esentiali lo rendono ben stabilito, e giustissimo appresso la divina Maestà, & la coscienza, & appresso la ragione naturale, & il Mondo ancora, convincendo quelli che lo guardavano con qualche mal'animo.

Mà oltre queste conditioni intrinseche, & esentiali si aggiongono altre tre, che se bene non apportano ragione seruono à maggior decoro, e manifestatione della verità, queste sono.

La prima l'assenso di molti Prencipi,

con l'implorar li agiuti Maritimi , ò chieder licenza di trasportar robbe , ò con pace , ò conventione, la seconda il Testimonio di Historici , e la terza l'attestatione , & approvatione de Iuris-Consulti , la possessione continuata attuale , e veduta in tutti li tempi , & si vede ancora al presente da tutti per quanto continuato, e non mai interotto esercitio di Dominio.

Il primo la continuata elettione de Magistrati , che esercitano il governo, in particolar per il Capitanio di Golfo.

Il secondo per la custodia armata continuatamente tenuta in prohibir ad ogn' uno entrarvi armato.

Il terzo per le leggi in ogni tempo statuite sopra la navigatione,& esequite con pene contro li transgressori.

Il quarto per l'esazzioni imposte , e riscosse in ogni tempo , le quali cose essendo notorie , non può questo Dominio esser dedotto in controversia , ne disputato, mà resta solo il continuare la possessione con l'esercitio de medesimi atti giurisditionali, opponendo la forza

alli tentativi che fossero fatti in contrario, perche si come le ragioni, e titoli de Privati sono Cadaveri senz' Anima, quando non siano vivificati dalla forza della legge, e del Giuditio che danno loro il vigore, così le ragioni, e titoli del Prencipe son Cadaveri quando non sono animati dalla forza, & uso di quella, dalla quale ricevono la Vita.

Li Prencipi tengono vive con l'essercitio, e con l'essecutione le proprie ragioni per uno di tre rispetti, ò perche portino dignità, ò utile, ò per esser necessarie alla Conservatione del Governo.

Si vede con quanta accuratezza li Regni di Francia e Spagna sostentano le loro pretensioni di precedenza dove no vi è punto d' utilità, senza haver riguardo alli disgusti che perciò si dan l'un, l'altro, & alli impedimenti che portano alle negotiationi, e questo solamente per conservar l'honorevolezza delle ragioni che portano utile, onde non occorre passar più inanzi essendo certo che li Stati non si mantengono

ſenza ſpeſe, e la ſpeſa non ſi fà commodamente ſe non ſi cava utilità; Dove la neceſſità interviene ella hà tanta forza che non permette dubbio, ne lungo conſiglio, mà ſpinge immediatamente all' eſſecutione.

Mà la giuriſditione di queſta Republica ſopra il Mare hà le due prime qualità, La dignità eſſendo un Titolo molto ſpetioſo, & honorevole l'eſſer chiamato Signor di tutto l'Adriatico; Che ſe li Rè di Portogallo hebbero per titolo di honorevolezza il chiamarſi Padroni di un commercio delle Indie Orientali, che ſi intitolavano nelle loro Publiche lettere, molto maggiore dignità ſi deve far d'eſſere detti Signori non del commercio Maritimo, mà del Mar' Adriatico.

L'utilità è manifeſta, poiche oltre il beneſitiò de Datij riduce il commercio in Venetia, & accreſce il negotio della Città, e quella ſi fà più ricca, & abbondante, da che il Prencipe può cavar maggior frutto Publico, mà alla dignità, & utilità s'aggionge la neceſſità ancora, poiche la Vita di queſta Inclita Città ſtà

ſtà nel Mare,& ſuo commercio con qual ſolo è ridotta à queſta grandezza ; ſe queſto è diminuito, biſogna ancora che quella indeboliſca, onde per conſervarla è neceſſario mantenerlo,e ſe è ſminuito, reſtituirlo come prima, e dove ſono congionte tutte tre queſte ragioni inſieme non ſi può aggionger eccitamento maggiore.

E queſto è quello che hò giudicato rappreſentare à Voſtra Serenità per eſplicatione del vero Titolo,e poſſeſſione ſua ſopra il Golfo,il che apparirà maggiormente neceſſario quando nell' altra ſcrittura tratterrò gl' inconvenienti,che ſeguirebbero valendoſi d' altro Titolo.

Havendo eſplicato nella prima ſcrittura ch' il Teſtimonio di Voſtra Serenità ſopra il Dominio del Golfo non è in alcun modo acquiſtato, mà nato con la libertà della Republica , augumentato,e conſervato con la Virtù dell' armi, e ſpeſa di teſoro , e conſervato per immemorabile conſuetudine , conſèguita neceſſariamente , che le conceſſioni à Privileggio non habbino luogo , ne farebbe

rebbe bisogno considerare l'inconveniente di questi Titoli, quando l'usarli non fosse di pregiuditio.

Non è solo opinione mia, che sia cosa pregiuditiale allegare Privileggio in questa Materia, mà alcuni delli Consultori che per comandamento Publico hanno scritto per il passato, avertiscono come cosa principalissima in questo negotio, non si debba mai usare tal Titolo, il che essendo stimato da me di sommo momento, anco, che la sua importanza resti ben impressa, mi par necessario astenersene; Vna è, perche chi riceve per Privileggio non è mai supremo,& assoluto Padrone,ne può dire che la cosa concessali sia assolutamente sua, mà sempre resti dipendente da chi li sia concessa; Mà il Dominio della Serenissima Republica è assoluto, supremo, & indipendente, adunque non può nascere da Privileggio in contrario, Trattandosi di questa materia del 1596. il Nuntio Apostolico à 2. Agosto nell' Eccellentissimo Collegio presentò una scrittura lunga, nella quale trà l'altre cose disse,

diſſe, che havendo la Sede Apoſtolica conceſſo la preeminenza del Mare alla Republica, e'la non deve chiamarlo ſuo, havendolo per benefitio di quella Santa Sede; onde à tal obiettione non potrà mai dar buona riſpoſta chi haverà queſta falſa opinione, ch' il Dominio del Mare provenga da Privileggio.

L'altra ragione è perche chi hà ricevuto per Privileggio ſi puol valer di quello contro altri, mà non contro di chi glielo hà conceſſo, e pur in materia di cuſtodir il Mare, ò di navigar quello con niun Principato ponno naſcer maggior', e più frequenti differenze, che con Roma, e con l'Imperatore: Perche è moltò pregiuditiale dovendo trattare con loro, ammetterli alcunà coſa, che poſſi eſſer riconoſciuta da eſſi, e dalla Sede Apoſtolica; ſeguita il Nuntio, e preſſuponendo pure che la giuriſditione ſopra il Golfo habbia origine da Privileggiò Papale, queſta ragione dicendo, Che la Republica non deverebbe uſare contro la Sede Apoſtolica, e contro li ſuoi ſudditi li Privileggi, che da quella gl'i

erano

erano ſtati conceſſi.

E Martino Laudenſe Iuris-Conſulto, doppo haver detto, ch' il Privileggio non ſi può interpretare contro chi l'hà conceſſo, ſoggionge che havendo il Papa conceſſo il Privileggio à Venetiani, non doverebbero far pagar Datio delle Vettovaglie che vanno dalla Marca, à Bologna; obiettione che ſarebbe molto dificile da riſolvere, quando foſſe ſtato ricevuto il Dominio del Mare da alcun Sommo Pontefice, mà perche ciò non fù mai verò, riceveremo, il Iuris-Conſulto ſolamente, in quanto atteſta, ch' à ſuo tempo ſi pagava per tranſito della Vettovaglia dalla Marca à Bologna, tenendo che haverebbe ancor approvato il coſtume, ſe non ſi foſſe ingannato preſſuponendo Privileggio.

Vn' altro ne porta il Valenſe, *de Privileggio*, perche quello può per diverſi giuditij di Cauſe reſtar revocato, da chi l'hà conceſſo, e dato à ſucceſſori ſuoi, & ancor dalli medeſimi può eſſer riſtretto, limitato, e dichiarato, oltre il fondarſi

darsi soprà non è altro che sottoponersi alla discretione altrui, & esser sempre incerto, ne vaglia à dire, che per rivocar Privileggio, ò per restringerlo si ricerca causa legitima, & che la dichiaratione conviene che sia ragionevole per se; Tocca ciò à chi hà concesso il Privileggio, overo al suo successore, li quali potendosi muover per affetti, e false opinioni sempre chi possede per Privileggio hà la Possessione precaria, e veramente non buona. Similmente si può dire, ch' il fondar sopra Privileggio, sia come edificar edifitio sopra suolo alieno.

Appresso di ciò è cosa certa che niuno può conceder Dominio ad altri di cosa che non sia sua, & insieme è certo, che nè il Papa, nè l'Imperatore, da Carlo Magno in quà, dal quale viene l'origine di questo Mare, mai hanno tenuta Armata in esso; adunque mai non hanno potuto concederlo ad altri, laonde se Vostra Serenità, che tiene questo Dominio, da se stessa dicesse d'haverlo dal Pontefice, o dall' Imperatore, si priva-
rebbe

rebbe di quelch'è ſuo, e darebbe à loro quel che non hanno, nè mai hanno havuto; A queſto ſi aggionge che chiunque aſſeriſce di poſſeder per Privileggio alcuna coſa, oltra l'obligo di confeſſare che il concedente ſia legitimo Padrone, e ſuo ſuperiore, quanto à quella parte, è tenuto anco di moſtrare la conceſſione fatta in tempo, del quale vi ſia memoria, il che non è neceſſario ſe è da tempo immemorabile, nel qual caſo baſta la fama, & opinion, che il Privileggio vi ſia, e baſta allegarlo, mà oltre di ciò è obligato chi l'allega à riſponder à quelli, che voleſſero provar che non ſia verò; Et li Eccleſiaſtici già ſi ſono dichiarati di voler combattere la verità dell'Hiſtoria di Aleſſandro Terzo, quanto ſi aſpetta alla Vittoria havuta dal Prencipe Ziani contro il figliolo dell'Imperatore, e perciò hanno fatto ſcriver al Baronio un lungo diſcorſo nel Tomo ſecondo in contrario, dove ſi sforza con grand' artifitij, e molta affettatione di moſtrare che all'hora il Papa era al di ſopra, che non hebbe biſogno di

agiuto,

agiuto , ne ci intervennero forze della Republica , e molte cose dice abassando anco , e vilipendendo quantò può il Governo , e la Potenza della stessa Republica in quel tempo, il qual discorso, se bene è impresso da lui con pretesto di sincerità , e verità non asconde però affatto il vero fine Romano , ch' è di stabilire due pretensioni loro , Vna che il Mare deve esser riconosciuto da Roma, l'altro che è pura, e mera gratia, è non per ricompensa d'agiuti prestati, lo scopo di tutta l'opera del Baronio non e altro , se non mostrare che tutti li Principati hanno dipendenza dal Papa, & hora tocca questo , & hora quello. Nel decimo secondo Tomo scrive contro la Monarchia di Sicilia , si come nell' undecimo contro l'Historia d'Alessandro , & il Serenissimo Rè Cattolico , con tutto che parebbe che la sua Potenza lo dovesse render illeso da tutte le machinationi , che puonno esser fatte con scritture, e libri ; non dimeno n' ha fatto riflesso sopra , e l'hà stimato cosa da non sprezzare , & è venuta

quella

quella Maestà in risolutione, non solo di prohibire quella parte dell'opera del Signor Cardinale in tutti li suoi Stati con pene gravissime à chi lo portasse, ò ne tenerse appresso di se; mà ancora con suo edito publicato in tutti li suoi Stati hà prononciato una severissima Censura contro il Cardinale, il qual esempio addita alla Serenissima Republica, che quest' altro tentativo di Baronio toccante l'Historia di Alessandro Terzo merita, che dalla Serenità Vostra vi sia fatto sopra la debita consideratione acciò in progresso di tempo non partorisca qualche scandolo; mà perche quasi tutti i Iuris-Consulti attestano questo Dominio del Mare, attribuiscono à Privileggio, alcuni pochi dicono del Papa, altri in gran numero dell' Imperator, è necessario scoprir la Causa del lor' errore per haver che rispondere à chi l'allegasse; Quelli che l'attribuiscono à Privileggio Papale sono li fautori delle pretensioni Romane, ch' hanno cercato di sottopor con vane inventioni tutti li Stati à Pontefici più vecchi, inanzi che

le

le forze Maritime delle Republica s'estendessero à luochi lontani, ma s'arrestano per non haver verisimilitudine; è l'esser fatta in Venetia con tante solennità la pace trà Papa Alessandro, e l'Imperator Federico, ci presta probabilità, come se fosse detto per allegrezza del buon successo, come volgarmente si dice per buona mano; La fatalità si conviene, essendo quasi cento anni inanzi successe tante espeditioni in Terra Santa, che fecero sentir' à tutto il Mondo, le forze che la Republica contribuì nell' altre guerre fatte in Dalmatia, & in Puglia; e dall' altra parte non havendo mai quel Pontefice havuto in Mar un legno armato, e nella Riviera di Romagna, non havendo, come nella Marca, se non qualche ben general ricognitione; onde secondo, quasi che non haveva niente à che fare in Mare lo concesse à chi prima lo possedeva: Credo ben ch' alcuni habbino equivocato; e preso lo sposar del Mare, in luogo di dominarlo, e custodirlo; Che lo sposare venisse da Alessandro Terzo se ne fà

mentione

mentione in alcuni libri antichi de quali v'è copia in Secreta , perche le Scritture di quei tempi s'abbruggiorono doppo ; In quella Copia si fà mentione, che al rittorno del Duce, doppo ottennuta la Vittoria , il Pontefice lo salutò Dominator del Mare, per tanto li concesse sposarlo , si come il Marito sposa la Moglie nelle dita ; Non vi è parola alcuna, che concedesse Dominio di auttorità, cosa che non sarebbe stata taciuta , come più importante da chi fece mentione della Cerimonia, la quale chi la considererà , auvertendo quanto d'Ecclesiastico v'intervenga , e quanto sia singolare, e senza esempio, si renderà facile à creder che poteva esser instituito dal Papa ; Primieramente il nome del sposare con quell' istesso che Vsa nel parlare del Sacramento del Matrimonio , V'interviene la beneditione, tutte cose, che niun Prencipe Temporale haverebbe ardito d'instituire da sè medesimo, massime in quei tempi quando li Preti , e Monarchi dipendevano tutti da semplici cenni del Papa, li quali ben

ben considerati servono à levare l'equivocatione, e mostrare dove habbia havuto origine questa falsa fama.

Più habbiamo da pensare à quei Iuris-Consulti Legisti, quali sostengono che qualunque Potentato posseda Mare *de facto*, quell'habbia per concessione Cesarea, mà ancora che non possi esser legitimamente da alcuno tenuto, se non per Privileggio dell' Imperatore, e sono molti, e famosi che discendendo à tal particolare, ancora che per Privileggio Temporale la Serenissima Republica tiene il Mar' Adriatico, & ogn' altro suo Dominio, è la libertà sua medesima; Alberico di Rosare antico Iuris-Consulto attesta d'haver veduto egl' istesso il Privileggio Imperiale autentico bollato con Bolla d' oro, e li Dottori sequenti, secondo ch' è lor costume di citarsi l'un' l'altro, fanno mentione del suo Testimonio oculato, & lo seguono, anzi il Dottor Marta conseglia la Republica à guardarsi dal dire, Dominar il Mare per altro Titolo, che per Privileggio Imperiale, perche ogn' altro sa-

rebbe

rebbe usurpativo, e tanto peggiore quanto più antico.

Li fondamenti loro sono.

Che il Mar' è del Prencipe, e Popolo Romano, perche da niun può esser posseduto, occupato, ne usurpato, onde se alcuno lo possiede, conviene che ciò habbia havuto origine da concessione Imperiale, della quale se la memoria non resta, si deve pressuporre che per l'antichità sia perduta, perche altrimente il Principato sarebbe stato vitioso.

Mà questi Eccellentissimi Dottori soliti à studiare nelle antiche leggi Romane, e quando con verità quei Prencipi si chiamavano Patroni del Mare Mediterraneo, e delli Golfi di quello, e spesso anco Patroni del Mondo, intendendo però del Mondo praticato da Romani; hanno pensato, che si come gl' Imperatori di questi secoli succedono à quelli in Roma, così succedono in ragione, & in Potestà; e che tutto sia di questi quello che fù di quelli, & ancora in questi tempi vi sono delli Legisti che scrivono,

ſcrivono, che l'Imperatore è Padrone di Francia, e Spagna *de Iure* ſe ben non *de facto*.

Mà l'Imperatore è ſtato Padrone del Mondo Romano, mentre ch' hà havuto forze Maritime per difenderlo, e cuſtodirlo, e quando non hà havuto forze con che tenere,e guardare il Mare quello è reſtato ſenza Padrone, e paſſato nel Dominio di chi, havendo forze, l'hà preſo à cuſtodirlo,e proteggerlo; E veriſſimo che le Publiche del Prencipe non poſſono eſſere appropriate da alcuno, mà s'intende mentre eſſo cuſtodiſce,e protegge, perche ſe l'abbandona affatto, reſtano di chi prima con la ſua protettione l'occupa;onde le leggi quali dicono che il Mare è del Popolo Romano lo cuſtodiva,e lo proteggeva con la ſua armata, e non per il tempo preſente, quando non reſta della Republica Romana,altro ch'il nome.

Et quando dicono che la conſuetudine immemorabile preſuppone Privileggio, conviene intendere così, che quando ſi tratta del ſupremo Prencipe

al suo suddito,il quale possedesse alcuna giurisditione , che s'aspettasse già per inanzi al Principe , si deve presupporre Privileggio , è perche per nessun altro Testimonio la giurisditione può passar dal Prencipe nel Privato; salvo che per concessione; mà quando si tratta trà due Prencipi supremi,& uno tiene da tempo immemorabile Terre , ò giurisditione che havesse l'altro prima , non s'hà dà pressupporre un Privileggio; imperoche non cade trà li supremi , mà bene una dell' altre ragioni con quali li Dominij passano da Prencipe à Prencipe , che sono ragioni di guerra , conventioni, patti, overo mancamenti di forze; onde havendo la Serenissima Republica da tempo immemorabile il Dominio del Mare, che già fù del Popolo Romano, e per l'Historie non si sapesse come sia passato in lei, si doverebbe presupporre uno dell' sudetti Titoli , il che non occorre trattar alternativamente essendo certo , che cì intervenisse la debolezza di quello à poterlo più tenere , onde vi entrorno le forze della Republica à

custo-

custodirlo, e si passò qualche scrittura che quella fosse una confirmatione di Titolo acquistato; Et in fatti così è perche nella Secreta di Vostra Serenità vi sono lettere di sei Imperatori *Henrico Quinto, Lotario Primo, Federico Primo, Henrico Sesto, Ottone Quarto*, e *Federico Secondo*, che durorno più di cento anni, incominciando del 1111. fino al 1221. nelle quali sono descritte le Conventioni, & Patti loro con la Serenissima Republica, & è specificatamente convenuto l'amicitia trà li Popoli Sudditi dell' Imperio in Italia, e li Sudditi di essa Republica, e fatta nominatamente mentione di quelli, e di questi soggiongendo che li Sudditi di Venetia possino andar per le Terre, e Fiumi dell' Imperio, e li Sudditi dell' Imperio possino andar per il Mare, & Fiumi di Venetia, da quali conventioni si vedono tre cose chiare.

L'una che l'Imperatore non haveva Dominio d'alcun Mare.

L'altra che la Republica haveva Mar Dominato da lei, e non concessogli da altri.

La Terza che si convenne dal pari trà la Republica, e l'Imperatore, che li Sudditi dell'uno, siano sicuri per li luoghi dell' altro; Al presente le cõventioni trà Prencipi si fanno per un' Instromento, che poi è ratificato da loro; In quei tempi la grandezza delli Imperatori non costumava far Instromenti, mà le contrattationi si spedivano solamente per Bolla Imperiale, Come appunto costumano di fare al presente li Turchi nel trattare co' Prencipi Christiani.

Mà queste Bolle Imperiali non saran state vedute da *Alberico*, ò egli è per il troppo affetto, che li Legisti in particolare portavano all' autorità Imperiale, che perciò fù anco in poca gratia della Corte Romana, perche seguì *Lodovico Bavaro* Imperatore contro Papa Gio: XXII. e per honorar più l'Imperatore haverà voluto chiamarlo Privileggio, overo haverà veduto la Bolla col sigillo in Oro, e letto il nome dell' Imperatore, e non passato più oltre, overo per congettura inteso il sogetto, e lui gl' haverà dato qualche nome, che sarà

stato

ſtato cauſa dell' errore de gl' altri, che ſenza eſaminare più oltre hanno ſeguito il ſuo Teſtimonio.

Sono altri Iuris-Conſulti che aſſeriſcono il Dominio del Mare alla Republica per Titolo di preſcrittione, il quale non ſi deve in modo alcuno uſare, principalmente perche non è vero; poi ancora perche mette à campo molte dificoltà.

Si dice acquiſtata per preſcrittione quella coſa, la quale eſſendo veramente d'un' altro, uſando per lungo tempo con buona fede come propria per virtù del lungo uſo muta Padrone, e paſſa, dal Primo di chi era, nel Secondo, che l'hà uſata, in modo tale, che per titolo di preſcrittione non ſi poſſedono ſe non coſe d'altri.

La natura della preſcrittione è queſta, che l'uſo accompagnato dalla buona fede ſua, la ragione, e Titolo, che un altro hà, è traſferito il Dominio in chi hà poſſeduto ultimamente la coſa: Rifferiſcono li Dottori che diſcorrono *de Iuriſditione* che il Mare foſſe dell' Impe-

ratore di Germania, e che la Republica usandolo per longhissimo tempo dal principio, del quale non ci è memoria, senza che esso Imperatore si sia opposto, ne hà acquistato il Dominio.

Hà questa Dottrina diverse oppositioni; Vna che il Mar' Adriatico non fù mai dell' Imperator Germanico, si che possi esser perscritto di lui; l'altra che la prescrittione è cosa odiosa, pigliando ad alcuno, per darlo ad altro, e però conviene interpetrarla quanto più strettamente si può, si come per il contrario, l'acquisto di cosa disoccupata, e non posseduta da altri è favorevole, e merita esser amplissimamente interpetrata; Mà la più importante è, che la prescrittione, ricerca necessariamente la buona fede, la quale in questo particolare sarebbe molto dificile difendere, & esplicare in che modo possi occorrere, che il Mare fosse dell' Imperatore, e la Serenissima Republica credesse che fosse suo proprio, chi non ricevesse con senenza da questi Dottori, che esortano à diffendersi, dicendoli di creder che

li

li Maggiori habbino havuto Privileggio dall' Imperatore , cosa che per le ragioni dette è falsa, e perniciosa, perche si deve fugire affatto il Titolo di prescrittione.

Hò letto insieme con l'Eccellentissimo Signor . . . . col quale hò conferito questa parte, li Libri stampati, e tutti li Iuris-Consulti che trattano questa Materia, l'opere de quali habbiamo potuto trovar, & osservar che, un solo moderno Spagnuolo s'oppone, e nega, che il Mare possi essere dominato, & in particolare oppugna il Dominio del Mare di Venetia, e di Genoua, al quale sarà risposto nella quarta nostra consideratione.

In contrario n'habbiamo 23. Scrittori di diversi secoli incominciando dal 1120. fino al presente, li quali chi in uno, chi in più luochi delle loro opere, tengono il Dominio del Mare di Venetia per giusto, e legitimo.

Questi sono *Alberico di Rosate, Bartolo, Baldo, Angelo Bottario, Solicate, Ilino, Sardeo, Paolo di Castro, Angelo Aretino, Infen,*

Bortolo Ceppola, Lorenzo Colca, Giovan da Imola, Carlo . . . Egidio Bosco, Giulio Torenso, Gio: Detrento, Benvenuto Sarara, Maran Laudense, Francesco Balbo, Nicolò Testimonio, Angelo Mussio, Gio-Giacomo Marta, & il Collegio degl' Ingolati.

De quali si pone la sola conclusione ch' è.

La Republica di Venetia hà Dominio dell' Adriatico, senza discender ad explicar il Titolo, otto la scrivono à Privileggio, quattro à prescrittione.

Mà la più celebre che sono *Bartolo, Baldo, Solicato, Paolo da Castro, e Francesco Balbo* tengono il fondamento che è la *sola Possessione per antichità di tempo, e longhissima, e consuetudine immemorabile.* Al quale Io aggiongo anzi mando inanzi quello d'esser nato insieme con la Republica, augumentato, e mantenuto con virtù sempre, con sangue, e spesa, e vi aggiongo doppo il consenso degl' altri Prencipi, il Testimonio degl' Historici, e l'approvatione de Iuris-Consulti, quantunque non devono esser ricevuti quelli che si vagliono di Privileggio, e consue-

consuetudine tacita, overo espressa, ò presunta, ne quelli, che si fondano in prescrittione; Quanto à quella ragione dove fanno il fondamento, dobbiamo però valersi della loro autorità in quello tengono il Dominio della Republica sopra il Mare per giusto, e legitimo, e per quello rendono chiaro Testimonio che già 300. anni à tutta l'Italia era noto, ch' il Mare si possedeva già tanto tempo che all'hora non vi era memoria del principio.

Et se alcuno dicesse che non è lecito valersi di parte nel detto di un Testimonio, se non ricevendolo tutto, risponderemo ciò esser vero nelle cose *de facto*, che il Testimonio dice di propria scienza, mà non di quelle che egli congettura sopra, overo discorre essere *de Iure*.

Questo stà *de facto*, che nelli tempi delli 23. Iuris-Consulti sudetti era notorio il Dominio della Serenissima Republica sopra il Mare, e che del principio di esso all'hora non vi era memoria, mà quello fosse il Titolo di questo Do-

minio non apparteneva ad alcuno il dirlo per congettura, mà solo à chi fossero state mostrate le ragioni predette, onde con buona ragione si ricevi il loro Testimonio di quello che hanno per licenza *in facto*, e si riprovino le loro congetture *in Iure*; da che s'haverà che rispondere à quelli che hanno introdutto falsi Titoli di Privileggi, ò prescrittione, e secondo il mio riverente parere, il quale rimetto al Giuditio di V.V. E.E. penso havere adempito in questa parte ancora alle mie incombenze.

Oltre la Consideratione del Dominio del Mar' in generale, resta il terzo capo proposto, cioè particolarmente delli Porti, Ridotti, e Seni, non per quelli luoghio, dove lo stesso Prencipe è Padrone del Mare, e della Terra, come in Istria, e Dalmàtia, mà rispondo à quelli dove il Mare è sotto la giuriditione di uno, e là Terra sotto un' altro, come occorre in Puglia, Romagna, & altre parti dell' Adriatico; la qual diversità de Dominij può far nascere disputa se l'acque vicine à terra debbano seguire la conditione

dell'

dell' alto Mare, & essere sotto la giurisditione della Signoria di esso, overo del continente, stando sogette al Signor della Terra. E v'è apparenza, che non si dovesse havere riguardo al Mare, perche l'acque delle Terre sono così poco profonde che più tosto si ponno addimandar Terra; appresso ciò si può allegar l'autorità di molti Dottori, quali dicono, che ogni Città è Padrona del Mare vicino à se, e maggiormente delli Porti quali alcune Città hanno esplicato à Mare, serrandoli con Moli, e con altri Edificij, che sarebbe grande inconveniente volerli sottoporre ad altri.

Mà l'incontrario è l'opinione universale de Iuris-Consulti che delle Terre, e Porti (delli aperti parlando, che delli serrati si dirà à suo luoco,) habbia il Dominio quello stesso ch'è Padrone del Mare; e nominatamente dell' Adriatico, quali Dottori, che attestano il Dominio della Serenissima Republica, esplicano che essendo alli Seni, e Ridotti, che essi chiamano Stationi, e alli Porti adduccono per ragione che quelle acque che sono

continuate con quelle del Mare, se frà loro non si può metter termine che si decidano, nè si può trovar un confine dove l'uno fornisca, e l'altro principij, per il che non potriano esser sotto il Governo di due, mà restando alla consideration del Mare del quale i Porti non mettendo differenza trà acqua profonda, e non profonda, perche può anco essere in qualche luoco vicino à terra maggior profondità, che in un' altro molto lontano.

Mà la formal ragione per la quale tutte le acque Marine devono esser sottoposte à chi signoreggia il Mare è, perche il Dominio del Mare, Dice protettione, e custodia per sicurezza de Naviganti, e li Seni, Ridotti, e Porti hanno maggior bisogno di questa protettione, e difesa come quella dove li Corsari, & Ladroni Maritimi hanno maggior comodo di far rubarie, adunque sopra di questo il Signor del Mare, hà da esercitar la sua custodia, e protettione come nell' alto Mare, e più essendo il bisogno maggiore.

S'ag-

S'aggionge che vana sarebbe la difesa dell' alto Mare, quando i Violatori di quello fossero salvi ne i Seni, e Porti, potendo essi doppo haver fatta la preda loro, ritirarsi senza timore d'alcuno, il che riuscirebbe ancor danno delle Città vicine, le quali non hanno forze maritime da reprimerli, se non fossero raffrenati da chi domina il Mare, farebbero le prede senza alcun impedimento, per la qual ragione la giuriditione del Mare s'estende anco alli Lidi che hanno bisogno della stessa custodia, e protettione.

E buona parte de Iuris-Consulti attestano nominatamente che la Serenissima Republica habbia anco la giuriditione nelli Lidi, e si può provar con addur una Legge, la quale dice, ch' il Padrone del Mare hà insieme il suo fondo, che col flusso, e reflusso ordinariamente copre, e scopre sia con molta, e con poca acqua, e quella poca terra ancora che copre nelle sue escrescenze, se ben d'ordinario non è quotidianamente coperta.

E ben

E ben necessario metter differenza trà li Seni, Ridotti, e Porti aperti alli Porti serrati, per risoluere quell'inconveniente che, seguirebbe, se le Città non fossero Padrone delle Porte edificate trà loro; Le serrate si come custodite da terra, così appartengono ad essa, e non al Mare, & sono sotto la giurisditione del Padrone della Terra, per il che il Dominator del Mare non ne hà ragione dove non è ingionta anco dalla Terra, mà li Porti non essendo custoditi dalla Terra, mà solo dal Mare, e con le forze Maritime, fanno un' istessa giurisditione con l'alto Mare.

Il detto d'alcuni Iuris Consulti, che ogni Città Maritima posseda la parte del Mare vicina à se, non conclude, che il solo Mare sia sotto l'Imperio del Prencipe, & il prossimo à terra s'apartenga alla Città; se sarà inteso il loro senso, il quale è che il Dominio universale del Prencipe sopra tutto il Territorio stà insieme con un' altro spetiale, che ciascun privato sopra una parte di esso, la qual possede, e non oppugnano l'un' l'altro,

anzi

anzi per il contrario l'un ſenza l'altro reſta imperfetto; E dove il Prencipe hà la giuriſditione, e più di una Città v'è uno certo Dominio intermedio che ciaſcheduna Città hà ſopra il ſuo Territorio il quale è ſuperiore à quello del Privato,& inferiore à quello del Prencipe;Queſto s'eſtende ſopra certe coſe cõmuni,le quali benche ad uſo ſiano diciaſchedun Privato, da niun perciò poſſono eſſere appropriate & uſurpate per ſe ſolo,mà reſtano in commune delle Città.

Ne il Mare può cadere in Dominio al Privato, perche non potendo per la ſua inſtabilità eſſer diviſo,non può parimente il Privato occupare una Parte e circondarla, e cuſtodirla per ſe ſola,e certo che dove foſſe qualche ricetto, che poteſſe eſſer ſerrato con pali, e così fatto proprio;Mà perche il Mare proſſimo alla Terra può ben eſſer uſato continuamente dalli Huomini di una Città, hora da uno, hor dall' altro per tranſitare con Barche, overo per paſſarvi; Per tanto v'è oltre il Dominio del Prencipe ſopra il Mare, anco quello che ciaſcheduna

Città

Città hà sopra la parte contigua à se.

Cercano li Iuris-Consulti quanta parte del Mare apparteughi à ciascheduna Città, & alcun' di essi hanno detto che fosse cento Miglia, mà parlando propriamente ella è tanto grande quanto può adoperare à suo uso senza ingiuria de suoi Vicini; Per una grande e popolata Città sul Mare, la quale abbondi di siti Terrestri, dove cavi il suo vitto, haverà pochi che vogliano far il Mestiere del Pescatore, e si valerà di poco Mare, dove una piccola Città con poco di commodità in Terra attenderà à cavar il vitto dal Mare, e si valerà di gran parte di esso, e non altrimente hanno voluto intendera li Iuris-Consulti delli cento miglia, ponendo un numero determinato per un' incertò.

Cioè le Città sono Padrone di tanta parte del Mare di quanto hanno bisogno di valersi senza ingiuria d'altri se fossero ben cento Miglia.

Questa sorte di Dominio che le Città hanno nelle parti vicine à loro, non repugna à quelle che hà sopra se stesse un

Pren-

Prencipe Padrone di tutto il Mare; Imperoche non estendono alle medesime ragioni quelle della Città e per valersi dell'acque à commune benefitio de Popoli: V'è differenza se quelli siano sudditi dello stesso Prencipe, ò pure di un altro; Mà si come con il Dominio che hà la Serenissima Republica in tutto il Mare n'hanno la parte sua le Città d'Istria; e Dalmàtia sùddite, mà ne queste, ne quelle per poter custodire la sua con l'armi, mà per potersene valere alli loro Vsi.

Essendo risoluto che il Dominio del Mare s'estende anco à tutte le parti di quello, resta à vedere con che sorte d'attione s'esercita il Mar' Adriatico, & il Territorio di Venetia, dove hà quella stessa potestà che ciaschun Prencipe nelle Terre à loro soggette. Il Signor del Territorio per virtù della giurisditione hà potestà à dar leggi à tutti gl'Huomini che si ritrovano in quello, di punir li delitti fatti contro le leggi, ed imponer contributioni, e gravezze per sostentar pesi, e spese di chi dalla sua protettione, e cu-

e custodia hà bisogno ; adunque la ragione della giurisditione, e custodia del Mare la Serenissima Republica può metter Leggi à Naviganti, punir li delitti, & esiger Datij, & altri dritti.

Che possi far Leggi à Naviganti secondo che giudica necessario per la sicurezza della Navigatione è cosa chiara , altrimenti non potrebbe custodir il Mare , dove ciascheduna potesse usar il suo arbitrio , e senza timor violar l'altro.

E la Republica in continua possessione di questo, havendo fatte ordinationi, che niuno possi entrar in Golfo con Legni Armati , la qual ordinatione hà fatto sempre osservare con castigo ancora delli contravenienti, Li esempi sono molti, antichi , e recenti de quali alcuni più notabili sono narrati nella scrittura prodotta ; Non si può metter in dubbio , che il dir *niuno entri in Golfo con Legni armati* sia un dar Legge à chi verrà.

Tengono *Gio : d'Anania , Filino Insor, Bartolo, Cepolla, Baldo, Benvenuto Strana*, e *Nicolò*

Nicolò Tritaccio, che la Sereniſſima Republica può prohibire, che niun'altro navighi nel ſuo Mare, al che fare, ſe bene non dubito punto manchi l'autorità, così è da laudar, ſequità, e manſuetudine di queſto Governo, che hà ſempre voluto la navigatione eſſer libera ad ogni natione, Hà ben fatto Leggi prohibitive di portar certe ſorti di Merci, e obligato li Naviganti à far ſcala in Venetia, le quali ordinationi ſi provano eſſer legitime per la ſteſſa ragione che il Prencipe padrone di una Regione può metter in contrabando quelle merci che li piace, può ordinare per quali vie debbano paſſar li Mercanti, e Conduttori, e dove debbano far recapito; Per maggior confirmatione s'aggionge, che *Bartolomeo Salicate*, *Gio: Bertachino*, e *Bartolomeo Cepolla* Iuris-Conſulti apportano per giuſta, e legitima queſta Legge di far capitare tutti li Vaſcelli à Venetia.

L'antica oſſervanza delle quali Leggi ſi vede, perche è approvata ancora dalli ſei Imperatori nominati nella ſeconda ſcrittura, à quali nelle conventioni fatte dalli

dalli sudetti del 1111. fino al 1220. con la Serenissima Republica parlano, che li sudditi Imperiali potessero andare per il Mare, e Fiumi de Venetiani *usque ad tres, & nõ amplius*, in modo che navigãdo per il Mare di Venetia non potevano capitar altrove che à Venetia. E stata ancora questa Legge approvata da altri Prencipi del 1257. *Manfredo* Tuttor di *Corrado Rè delle due Sicilie*, dichiarò che li sudditi del Rè non potessero portar Merci oltre il tratto di Zara, & Ancona, se non à Venetia, e del 1259. fatto Rè doppo la morte di Corrado, confermò lo stesso, & attestò che sotto il Regno di Guglielmo secondo che regnava cent' anni avanti, tutti li Huomini delli Regni suoi osservavano lo stesso, e consenti, che li suoi sudditi ritrovati à contrafare, fossero liberamente spogliati delle Merci per contrabando.

Resta ancora ordine del Senato fatto del 1374. che da *Badelino*, e *Primissore* in quà non possi alcuno portare merci altrove se non à Venetia, overo altrove con licenza; Et in essecutione vi è una prohi-

prohibitione fatta del 1376. à quelli di Rimini, Ancona, Fermo, & Ascoli, che non navighino in Schiavonia,& 88. anni doppo,cioè del 1406. havendo richiesto gl' Anconitani d'esser liberati da quell' obligo; Rispose il Senato che il Golfo era reso tranquillo per le molte fatiche, spese, e sangue de suoi Cittadini; Che tutte le sue Entrate venivano di Golfo, e che le cose ordinariè della Republica sopra la navigatione havevano havuto corso perpetuo, e che il concederlo di navigar in Schiavonia sarebbe un detrimento della Giurisditione, e dell' Entrate, per le quali ragioni non potevano esser compiaciuti, e due anni doppo tornarono à dimandar di poter portar le loro Merci à Rimini, che parimenti li fù negato, come cosa contro la Legge.

Dalle quali cose non solo si vede che le Leggi sono state fatte, mà ancora conservate per longhissimi corsi d' anni, ancor dalli sudditi alieni che navigano per il Mare, e che la Potestà di fare l'ordinationi per immemorabilità, e lon-

longhissima consuetudine è stabilita.

Il punir li delitti commessi in Mare hà la stessa radice, perche vane sarebbero le Leggi quando non fosse la potestà di punir li delinquenti, e con tutto ciò non è da tralasciar che *Paolo di Castro*, e *Bartolo Cepolla*, specificatamente attestano la consuetudine delli Capi di Mare Venetiani di punir li delitti commessi da qualsivoglia in esso Mare; e nel statuto Veneto u' è un Capitolo dove è ordinato, che sia fatto ragione delli delitti commessi in qual si voglia luoco di Mare, come se fossero fatti in Venetia.

Nell' autorità d'imponer gravezze à chi naviga per il Mare, non è cosa che si possa metter in difficoltà, è cosa decisa per universale dottrina delle Genti, confermata anco da *San Paolo nell' Epistola alli Romani*, & questa è che Dio hà posto li Prencipi, & Potenti per Protettione delli Buoni, e Castigo delli cattivi; E perche sono Ministri di Dio in questo, Per tanto li protetti sono in obligo di pagare li tributi, e gabelle, si come al Prencipe che hà la guardia, e custodia

della

della Terra per conservatione della Publica tranquillità, quelli che ne godono devono contribuire alle spese che si fanno, e non solo li Sudditi, mà ancora li alieni che transitando per la Regione godono la sicurezza del Cammino, sono obligati alle contributioni, e pedagij, cosi tutti quelli che transitano per Mare; e per tanto godono la sicurezza delli Corsari, e delli Ladri causata per la custodia armata del Dominante, la quale non si può tenere senza dispendio, & è obligato per recognitione di quella protettione, è per contribuir alle spese, pagar l'impositione etiam dio che non toccasse Terre del Padrone del Mare per causa, e benefitio di quella custodia, che rende sicura.

Et è da dubitare se gli Naviganti siano obligati di contribuire per la custodia del Mare questo debito, se nel transito Terrestre chi passa per le strade d'ogni Dominio senza toccar le Città è obligato à pagar Datio? ne di questo nessuno dubita, mà confessa che deve riconoscer quella via che la tiene commoda,

moda, e ſicura; Così nell' alto Mare per la steſſa ragione ha da riconoſcerſi chi gliela tiene ſicura; e queſta verità è ſtata praticata per gli tempi paſſati nel Mar Adriatico, del quale reſta memoria nell' Hiſtoriè che ſino del 1225. *il Duce Tiepolo* metteſſe un Datio à qualunque Navigante per il Mare, la quale impoſitione però non ſi deve credere, che foſſe la prima, mà che foſſe ſempre in uſo per il tempo inanzi doppo che fù preſa la custodia, e protettione del Golfo; A queſta Impoſitione hanno acconſentito li Prencipi poſſeſſori del continente all' intorno del Golfo, quali volendo traſportare robbe per il Mare da un luoco all' altro, etiandio eſſendo ambe doi ſotto il loro Dominio, hanno richieſto licenza, il che è ſtato quanto riconoſcerſi obligati à pagare, perche chi dimanda eſentione d'un pagamento confeſſa il ſuo debito.

Sono ſtate conceſſe licenze à Ponteſici, Imperatori, Rè d'Vngheria, Rè di Napoli, Potentati, e Commiſſarij della Marca d'Ancona, e di Romagna, Duchi

di

di Ferrara,& altri Potentati,che restano registrati ne Libri Publici de quali hò fatto mentione nella prima scrittura.

Delli Datij imposti dalla Serenissima Republica particolarmente sopra le Merci de Naviganti per l'Adriatico, trattano li Iuris-Consulti da me veduti *Baldo*, *Angelo da Perugia*, *Bartolomeo Solicato*, *Gio: d'Anania*, *Bortolomeo Cepolla*, *Martino Laudense*, *Giulio Zerzetto*, *Gio: Bertachio*, *Egidio Basso*, e tutti approvano tal sorte di Leggi d'impositione legitima, & alcuni di essi dicono che tanto la Serenissima Republica hà autorità d' imponer Datij nel Mare, e confiscar li contrabandi, quanto nella medesima Città di Venetia; Le gravezze quando sono antiche,& usate non par che siano da popoli malagevolmente sopportate, all' hora solamente quando di nuovo s'impongono, e disusate sono ritrovate, vengono riputate gravàmi; E come la Serenissima Republica è stata costretta per li tempi passati metter impositioni sopra li Naviganti, e costringerli à far Scala in Venetia, così potrìa in au-

D venire

venire tornar la stessa necessità, se l'osservanza sarà stata negletta, e l'esattione disusata, il rimetterla sarà una difficoltà e mala sodisfatione, il che havendo però Legge antica, & esequita, sarà con giustitia, & utilità di presente, e futura il continuare con la stessa equità, & ordinariamente osservata così nell' institutione, come nell' esentioni passate.

Quelli che per il passato hanno voluto metter difficoltà al giusto, e legitimo Dominio della Serenissima Republica sopr' il Mare, hanno usato tre sorti di raggioni.

La prima, perche il Mare di sua natura è libero, e commune.

La seconda, perche la Serenissima Republica hà conventioni con diversi Prencipi, che la navigatione del Mare restasse libera alli loro Sudditi.

La terza è una Capitolatione, che dicono esser contratta con Papa Giulio.

Per la prima ragione dicono che nelle leggi spesso si ritrova che il Mare non è d'alcuno, che è commune di sua natura,

natura , e che è publico per ragione delle Genti,che non può esser occupato, perche non può esser confinato , ne posto dentro termini,e però non può essere posseduto.

Aggiongono, che si come l'aria, & il lume sono communi , perche per l'uso di uno , non viene impedito l'altro da potersene valere , così parimente il Mare , perche per l'uso ch' uno habbia di esso navigandolo, non vien impedito che non lo possi navigar un' altro , per la qual ragione anco difendono , che il Mare non si possi acquistare etiamdio per longhissima , & immemorabil prescrittione.

Delle quali ragioni si vagliono alcuni Scrittori Olandesi per mostrare che dalli Spagnuoli non li può esser prohibita con ragione la Navigatione dell' Indie.

E Ferdinando Vespio Dottor Spagnuolo trattando questa materia , fà grand' invettive contro quei Iuris-Consulti , li quali hanno detto che li Venetiani , e Genouesi siano Padroni delli

loro Mari, e che possino prohibire la Navigatione ad altri, dicendo che sono opinioni contrarie alla natura, e che nel Mare niuno può havere uso se non commune.

Mà questo Scrittore, & altri che seguono la sua opinione hanno poco considerato, come s'intende che il Mare per Legge Naturale sia commune, imperoche non è commune altramente per Natura, ne più ne meno di quello che è commune la Terra, la quale Dio, e la Natura l'hanno concessa tutta al genere humano, e non l'hanno divisa; hanno però lasciato nella potestà d'huomini di dividerla, secondo le loro commodità, & utilità, si come giustamente un popolo, che hà trovato una Regione non posseduta da nessuno l'hà potuta occupare, e farla tutta sua, prohibire l'uso ad un'altro senza offesa di Dio, e della Natura, anzi con Divina permissione, & approvatione.

Così parimente chi hà trovato un Mare non custodito, e non guardato d'alcuno, hà potuto per sua autorità pigliare

pigliare la custodia col consentimento di Dio, e delli Huomini, anzi che come in Terra à Publico servitio del genere humano, comple che le ragioni siano divise, e custodite, perche così si rendono sicure dalle violenze; e quelli che n' hanno assonto il Dominio usano le forze nella custodia, dove che se non fossero appropriate per l'imperfettione humana di trascurar le cose communi, restarebbero neglette, & esposte ad ogni ingiuria; così torna à Publico servitio di tutti che li habitanti siano resi sicuri, ne mai alcuno potrà trovar ragione di questa chimerica differenza che vogliono metter trà la Terra, e l'acque, anzi l'istesse ragioni d'occupationi, Possessioni . . . , Consuetudini le quali dan ragione in Terra, la dan parimente nell' acqua.

Perche il Mare non si può dividere con Fossi, e con fabriche, come si divide la Terra, segue che un Privato non può appropriarsi quella poca parte che con le sue forze può ottenere, mà si come è divisibile in Golfi, e Tratti, così quelli

ponno esser posti sotto la giurisditione di quei Prencipi che possono custodirli, altrimenti se non fosse divisibile non potrebbe haver manco diversi nomi particolari.

Non si potrebbe chiamar il Golfo di Venetia, se non fosse diviso dal rimanente del Mediterraneo, ne questo potrebbe haver tal nome, se lo Stretto di Gibilterra non fosse diviso dall' Oceano.

L'esempio dell' aria, e del lume non sono à proposito, perche nell' aria non possono li cattivi huomini metter impedimento all' uso, e perciò non hà bisogno d'esser custodita; Il Mare sarebbe dalli Corsari turbato, & reso senza niun buon uso, ne sì fanno pregiuditij alli naviganti perche usano il Mare navigando, poiche quello non si consuma, mà si fà pagare perche non si può tenere il Mar sicuro senza spesa, secondo quella sicurezza è il benefitio loro, onde è il dovere che contribuischino; cosa naturale che chi è à parte dell' utile, facciano à parte dello speso, e così havendo anco statuito la Maestà Divina, che chi è protetto

protetto dal Prencipe, lo riconoschi con le contributioni de Datij.

Non è pari la controversia trà Spagnuoli, & Olandesi alla Causa della Serenissima Republica, prima perche le pretensioni delli Olandesi non sono sopra un Mar serrato, e limitato, posseduto, e custodito con fatiche, e spesa di tempo immemorabile come è questo di Venetia, trattano dell' Oceano che per la sua immensità da niuna Potéza humana può esser guardato tutto; Più s'aggionge che ancora non eccede la memoria d'huomini il principio della navigatione de Spagnuoli già meno di cento anni principiata, dove che nell' Adriatico il Dominio è Nato con la Republica, e stabilito da consuetudine immemorabile, per il che non si hà da fare niuna comparatione.

Mà alla seconda, cioè che la Serenissima Republica habbi conventione con diversi Prencipi, particolarmente con li successori di *Carlo Quinto*, e *di Ferdinando Imperatore*, e forse anco col *Sommo Pontefice* per una pace fatta in Bologna

del 1529. nella quale specificatamente si contiene che li sudditi loro possino transitar sicuramente, & liberamente nelli Paesi dell' altro, e questo perche ne i tempi della guerra, l'ostilità non solo contro li Prencipi, mà ancora contro li Sudditi; niuno però mai intese, che perciò li Sudditi dell' uno dovessero esser esenti per li Paesi dell' altro, così dell' osservanza delle Leggi, come del pagamento delle gravezze; Essendo stato inanzi il 1529. guerre trà li Prencipi, e la Serenissima Republica, e per conseguenza era anco l'ostilità trà li sudditi, & impedito il transito, & il negotiar nelli Paesi dell' uno, e dell' altro, così per Terra come per Mare, e nella pace levandosi l'ostilità trà Prencipi per un capo spetiale conforme all' uso delli altri Paesi è datta la sicurezza alli Sudditi, & il transitar, e negotiare per Terra, e Mare, s'intenderà adunque il navigar sicuro, & liberamente nel Golfo Adriatico contro l'ordinationi della navigatione.

Poter fare una cosa con libertà, e sicura non vuol dire, arbitrariamente, e

secondo

ſecondo l'apetito irragionevole di ciaſcheduno,mà vuol dire ſicuramente (ſervate però le Leggi) e queſto ſi dice ciaſcheduno può far liberamente Teſtamento, non s'intende che lo poſſa fare inofitioſo,& impertinente, mà che debba ſervar le Leggi Teſtamentarie, e quando ſi dice che può far viaggio liberamente,e ſicuramente, non però navigare ſe non ſervate le Leggi di chi domina il Mare,che ſon di far ſcale nelli luochi determinati, non portar coſe prohibite, e pagar li Dritti, e Datij ſtatuiti.

E così ſi deve intender,e lo dichiarono le medeſime parole, le quali dicono che li ſudditi dell' uno,e dell' altro Prencipe poſſino tranſitare,& mercantar tutto così per Terra, come per Mare,*Tutè, & Liberè.*

Mà ſe per Terra non poſſono mercantar, ſalvo che ſervate le Leggi, e pagati li Datij, dunque ne anco per Mare lo poſſono fare, ſe non con tutte le ſudette conditioni.

Queſto ſi conferma, perche non è di

ragione che li Sudditi d'un Prencipe amico siano maggiormente privileggiati che li proprij, dunque se li proprij sono sogetti alle prohibitioni,& alli datij, devono esser così anco li alieni: oltre di ciò dimostrano lo stesso chiaramente le parole del medesimo Capitolo, quale doppo havere detto che possino negotiar per Terra, e per Mare *Tuiè, & liberè*, s'oggionge come per dichiaratione che siano ben trattati, e con humanità come fossero habitanti, e Sudditi proprij, non sono esenti li sudditi adunque non debbono esser manco gl' altri.

Per maggior dichiaratione s'oggionge che habbia à far il Prencipe che non sia fatta al Mercante ò Viandante alcuna violenza, overo ingiuria, e che gli sia somministrata giustitia dovunque navigarà *Tuiè, & liberè*, il suddito dell' altro Prencipe, e sarà proveduto che non sia violentato, ò ingiuriato, & li sia fatta Giustitia.

In somma tutte le sequenti parole del Capitolo, manifestamente dichiarano che la clausola del navigare *Tuiè, & liberè*,

berè, non significa arbitrio, ò esentione, mà solo s'oppone alla trattatione, ò stile, si che non si facci come durante la guerra, quando li Sudditi son trattati come nemici, e nel transitar, e negotiar, overo per le persone, e le robbe.

Vna tal conventione fù fatta anticamente trà la Serenissima Republica, e Genouesi, per la quale *Angelo da Perugia* fà il Conseg'io 290. dove tratta che stante l'accordo sudetto per il quale i Genouesi possino navigare per il Golfo di Venetia liberamente; possono li Venetiani accrescer li Datij, & obligarli ad osservar le Leggi di arrivar alle scale statuite à pagar li Datij; Questo fù supposto per deciso, & chiaro, solamente si dubitò se li Datij potevano essere accresciuti stante li Patti, perche l'accrescimento non fosse in fraude del navigante concordata, cioè che non fosse un' accrescimento apparente, mà in verità un' esclusione della navigatione come se fosse stato un esorbitante Datio messo sopra Genouesi soli, Perche sarebbe stato in nome un accrescimento, & in fatto sa-

rebbe ſtato quanto dire,non voglio che Genoueſi naviglino , mà un accreſcimento reale,& non fraudolento.

Angelo lo ſtima lecito,e giuſto,e non contrario alle conventioni, onde fù inteſa un poco ſiniſtramente la detta Capitolatione 1529.dalli Commiſſarij Ceſarei, pretendendo, che per virtù di quella, li Sudditi dell' Imperatore poteſſero capitare ad ogni luoco in Mare, eſenti anco da Datij.

Mà fatti capaci con buone ragioni dalla parte della Republica ſi dipartirono dalla loro opinione, & ſi confeſſarono obligati alli Datij,& all' oſſervatione delle Leggi.

Sopra la certa capitolatione con Giulio Secondo della qual non ſi vede che mai il medeſimo Pontefice,ne li altri in quei tempi proſſimi, ſe ne ſiano valſi,mà ſolo da pochi anni in quà la Corte Romana hà dato principio à nominarla; ſono ſtati ſcritti diverſi Conſegli dalli Conſultori Publici , e molte altre coſe ſono venute all' uſo doppo per le quali evidentemente ſi può moſtrare che è

ſenza

senza fondamento di nessun valore.

Io raccoglierò insieme le cose da altri osservate doppo, e l'esplicatione in termini intelligibili da tutti, riducendole considerationi in cinque ragioni.

La prima è principalissima, perche, se bene tutti li Historici attestano che passò capitolatione trà la Serenissima Republica, e Papa Giulio; non dimeno la scrittura che mostrano li Romani, non solo non è autentica, mà ne anco è Capitolatione di Papa Giulio, ne induce obligatione veruna, ne fà alcuna fede.

La seconda, perche, bene quando si trovasse una capitolatione etiamdio autentica nel modo, e forma che li Romani vorrebbero, cosa che non è credibile, che siano mai per ritrovar, non sarebbe di niun valore, come fatte per violenza d'ingiuste Censure.

La terza, perche dato anco, che non vi fosse intervenuto la violenza, ella non sarebbe di niun valore per esser non solo ingiusta, mà ancora nulla, come fatta dal Pontefice contro tutti li termini della

della ragion Divina, Naturale, e della Legge Canonica.

La quarta, perche, posto ancora che dal suo principio fosse stata valida, non dimeno è stata annullata per l'uso contrario, consenso del medesimo Papa Giulio, e del suo successore.

La quinta, perche quantumque si fosse concessa ogni validità, non dimeno in proposito di navigare non dice, ne comprende tutte le cose, che essi pretendono, mà assai meno.

E per incominciare da quest' ultima, come quella che è la meno forte; pretendono li Ecclesiastici di poter erigere nelle loro Terre un trafico, e commercio ricevendo ogni sorte di Vascelli che vogliono far scala da loro, il che l'asserta Capitolatione non contiene, dice solamente li Sudditi della Chiesa non ponno essere impediti d'andare à qualumque loco del Mar Adriatico, e di qualumque altro Mare, e acqua dolce con loro Navilij, & Mercantie senza pagar gravezza alcuna, mà non dice però che non possi esser prohibito ad altri

altri non Sudditi della Chiesa l'andar à luochi Ecclesiastici; Per il che per virtù di questa asserta Capitolatione non li venirebbe conceduto il poter drizzar senza impedimento un luogo di commercio, e ricever qualsivoglia Vascello, e potrebbero esser impediti qualumque altri non Sudditi della Chiesa dal navigare alli luochi loro senza contravenir niente all' asserta Capitolatione; In modo che sarà un debile trafico, e commercio quello che con li soli navilij loro potranno introdurre, e l'asserta Capitolatione non li favorirà quanto pretendono.

Mà *dato, & non concesso* che comprendesse tutte le loro pretensioni, viene la quarta risposta che l'uso contrario habbi annullato quell' asserta Capitolatione, se pure ne fù Perche nel medesimo Pontificato di Papa Giulio Secondo, egli del 1512. per un suo Breve ricercò dalla Serenissima Republica che fosse dato il possesso à *Giovanni Saslao* suo Auditore creato da lui Vescovo di Sebenico, E per un'altro ricercò che fosse dato pos-

sesso

ſeſſo d'alcuni benefitij in Padovàna per il Cardinal B : . . . e continuamente anco à quei tempi , e ne gl' altri ſeguenti doppo , ſempre s'è dato il poſſeſſo de Benefitij in queſto ſtato , il che è contro il quarto Capitolo dell' aſſerta conventione.

Si come in tutti quei tempi medeſimi, trovo che ſono ſtati giudicati li Ecclesiaſtici nelli caſi enormi , e che ſono ſtati fatti renonciar anco *ab impetratis* à quelli che hanno ottenuto coſa nel Foro Eccleſiaſtico à pregiuditio della Pòteſtà Temporale.

Le quali coſe ſono contro il quinto Capitolo dell' aſſerta Capitolatione, egli è pure manifeſto à tutto il Mondo che non fù in uſo alcuno.

Al ſettimo Capitolo dove viene contenuto di non eſſer mai contro il Pontefice Romano, Il che ſi vede non oſſervato nello ſteſſo Pontificato di Giulio nel fine, ne di poi nel Pontificato di Leone ſuo ſucceſſore.

Et il nono Capitolo di non ricever mai nelle Terre del Dominio alcun' Inimi-

Inimico , e foruſcito dello Stato della Chieſa , non è ſtato oſſervato in alcun tempo.

Vn' altra aſſai efficace prova che nella Capitolatione 1519. non preſuppone alcuna di queſte, adunque ſi hebbe per nulla.

Mà quello che ſopra tutte le coſe importa è, che havendo la Republica del 1521. meſſo la mano ſopra Ravenna, e Cèrvia , il Pontefice *Clemente Settimo* nella ſudetta trattatione del 1529. le dimandò, non come occupate contro la Capitolatione di Giulio , ne ſi lamentò, che quella non ſi foſſe oſſervata, mà come quelle che non pòttero eſſer difeſe da lui, che era priggione , & havendo la Sereniſſima Republica convenuto , e capitolato di reſtituirgliele , riſervate le ragioni ſue ſopra quelle Città , Il Papa hà accettato, & conſentito quel Capitolo, Il che non haverebbe potuto fare, ſe haveſſe tenuto , che l'aſſerta Capitolatione di Giulio haveſſe vigore , perche nel ſecondo Capitolo di eſſa ſi confeſſa di non haver alcuna ragione in quelle Terre,

Terre, adunque ben Papa *Clemente Settimo* vidde, che quella non era d'alcun valore, poiche etiamdio ſenza nominarla ſi contraveniva.

Con che ſi riſponde ad una obiettione che fece il Nuntio Apoſtolico in Collegio del 1596. dicendo che ſi come la Lega fatta con *Pio Quinto* del 1571. ſe bene non fà mentione della Capitolatione del 1529. non però s'intende che ſia annullata, anzi che ſia ſtabilita, e così bene quella del 1529. non fà mentione di quella di Giulio, s'intende però che la confermi, e non che l'habbia per annullata.

Perche ſi riſponde doverſi ſempre intender che s'habbi per annullata quella, alla quale ſi contraviene ſe ben non ſi nomina; E Papa Clemente con la riſerva delle ragioni ſopra Ravenna, e Cèrvia vi hà quietamente contravenuto alle ragioni; perche non volle Papa Clemente che ſi nominaſſe, riputando coſa troppo vergognoſa far mentione di attione reprovata da tutto il Mondo, ſenza che ſi può dire che, Altro è parlar, di

di Lega, & altro di Capitolatione, tale qual' è quella del 1529. e l'asserta di Papa Giulio, perche la Lega è contro li nemici d'ambi li Prencipi collegati per offesa, e difesa, ò per difendere, e quel genere di Capitolatione è una sorte di trattatione, ò di cessione di quello che si possede, onde non havendo che far insieme, non conviene che la Lega del 1571. nominasse la Capitolatione del 1529. per confirmarla, mà ben conveniva che quella del 1529. confirmasse quella di Giulio, che voleva, che fosse valida.

Venendo alle nullità contenute nell' asserta Capitolatione, che quando li scomunicati hanno sodisfatto le cose contenute nel Monitorio, l'assolutione non li può esser negata, havendo Papa Giulio formato il suo Monitorio contro la Serenissima Republica, per cose che pretendeva da lei, le quali erano molte, parte in materia di Giurisditione Ecclesiastiche, Parte de Benefitij, parte in detentione di Terre; in esso Monitorio non fece alcuna mentione che li Sudditi Ecclesiastici fossero aggravati nella navigatione,

vigatione, E però havendo la Serenissima Republica dato sodisfattione quanto alle cose per le quali era stata fulminata contro lei; Il Papa era in obligo di dar l'assolutione, e non poteva à niun modo cercare altre conditioni che quelle erano dimandate nel medesimo Monitorio; onde fù una ingiustitia, & una nullità il voler aggiongervi l'obligatione di esentar li Sudditi Ecclesiastici dalli debiti Datij, del che non s'era fatto mentione nel Monitorio fulminato.

La seconda nullità più esorbitante, e contro la Legge Divina, la quale prohibisce il contrattar, e convenir dando cosa Spirituale, per una Temporale, mà l'obligatione d'esentar li Sudditi Ecclesiastici dal pagar Datij è cosa Temporale, adunque il Papa hà venduto l'assolutione, cosa Spirituale per una obligatione Temporale, che sarebbe una nullità simoniaca.

E se alcuno dicesse in difesa; che il Papa teneva, ch' il far pagar Datio fosse usurpatione, e peccato, & il Papa volesse che si desistesse da questo peccato.

Si re-

Si replica, che se fosse usurpatione, e peccato far pagar alli Sudditi Ecclesiastici, sarebbe anco stato peccato far pagar alli Sudditi delli Prencipi, adunque il Papa haverebbe voluto fosse fatta penitenza d'una parte del peccato, con perseveranza nell' altra, cosa che sarebbe empia, e veramente quel Papa non lo hebbe per peccato, per che l'haverebbe messo nel Monitorio.

Sono bene alcuni Canonisti, che scandalosamente hanno detto, che se bene non si può ricevere per assolutione della Scomunica cosa temporale, nondimeno pagando si cessa di peccare, Mà l'orecchie Christiane non ponno sentire tal disorbitanza: Perche se l'autorità d'assoluere dalle Censure viene da Dio, egli hà comandato severamente ch' il tutto sia dato *Gratis* come donato da lui.

Terzo, s'aggionge anco à questo la terza nullità non meno considerabile, perche, overo Papa Giulio pretendeva che la Serenissima Republica desistesse dalla custodia del Mare che si faceva

con

con tanta ſpeſa,ò intendeva, che continuaſſe in quella ; ſe pretendeva che deſiſteſſe ſenza pigliar à cuſtodirlo ne egli, ne altri, queſta era una coſa iniqua contro il ben commune di tutti li Naviganti,e di tutte le Riviere; mà ſe voleva che la Sereniſſima Republica continuaſſe la cuſtodia,e che li Sudditi Eccleſiaſtici foſſero eſenti da pagar i Dritti debiti per quella quantità,era un' altra Ingiuſtitia, & nullità verſo la Legge Divina, la quale comanda che ſiano pagati li tributi à quelli che difendono, e proteggono.

La quarta è degna di ſtupore, perche in quella aſſerta Capitolatione ſi dice che l'Ambaſciatori per nome della Republica conſtituirono ſuoi Procuratori legitimi , & irrevocabili *in ſolidum* Tutti li Notari di Camera , e qualunque altri Procuratori, & Notari all' hora viventi, e che ſaranno nelli ſeguenti tempi , acciò ciaſchedun di loro poſſi comparire, & eſercitar inanzi qualſivoglia delli Ofitiali della Camera Romana , quando la Republica non oſſervaſſe tutte le coſe contenute nell' aſſerta Capitolatione, dando-

dandogli autorità di sottometter la Republica al Giuditio di qualsivoglia di detti Ofitiali à ricever ogni sentenza contro li beni, e persone, etiamdio di Scomunica, & Interdetto cõtro il Duci, Senatori, & altre Persone, e Terre del Dominio, à che ogni minimo Giudice Pedaneo di Roma, anzi Luogotenente minore, con la semplice citatione d'un Procuratoruccio, ò Notaruccio di Roma che comparir volesse, havea autorità di scomunicar il Prencipe, la Republica, tutti li Sudditi, metter Interdetto in tutte le Città, e dar via anco lo Stato tutto; e s'intenderà ch' il consenso della Republica u'intervenga per Virtù di questa bella Capitolatione? Non credo che mai al Mondo sia stata udita una tal stravaganza.

Passiamo all' ultima nullità che concerne la seconda proposta, cioè che l'asserta Capitolatione fosse nulla per intervento di violenza.

Questa è stata trattata lungamente dalli Consultori, che hanno scritto da quel tempo sin al presente, li quali tutti hanno

hanno posto per fondamento, che li Contratti fatti per timore ingiustamente imposto sono invalidi; E notorio il pericolo nel quale era con ottime ragioni tenuto da questa Serenissima Republica, quando non havesse quietato in qualumque modo si fosse l'esorbitante maniera di procedere di quel Papa quanto aggionge il *Stella* uno de Consultori, che l'assertione delle cose Corporali fatta per forza, e timore è valida, Perche quelle per forza si possono riacquistare e possedere.

Mà l'assertione di cosa Temporale, come sono le Giurisditioni fatta per forza, ò per timore non è valida, di che dice il *Stella*, Il Rè di francia Francesco I. fece per non osservar la cõventione fatta à Madrid con Carlo Quinto Imperatore; Le quali ragioni sono da Francesi con molta circospettione trattate, Perche l'assertione usata dal Rè Francesco fù stimata buona, non perche allegasse timore di perder lo Stato, mà allegando la priggionia la quale annullava tutte l'obligationi personali.

Ne

Ne si può dire che la Republica Serenissima in quel tempo fosse come priggione, havendo tutto lo stato di Mare, e questa Città inespugnabile.

Ne meno è cosa tanto chiara che il timor di perder lo Stato sia tale, che possi indur un Prencipe constante à prometter cosa indebita, altrimenti si metterebbero in dubbio tutti li Contratti con li assediati con grande perturbatione della ragione delle Genti.

Mà questo è ben certo che trà duè Prencipi supremi l'uno con ingiusto timore violenti è cosa ingiusta, E mutate poi le cose, il Prencipe ingiustamente violentato può risarcirsi dell' Ingiuria, e costringer l'altro à desistere dalle cose insorte per timore.

Ben si può usare la ragione del timore delle Censure inique, il quale da tutti li Canonisti, e dalle decisioni di Rota, viene stimato per timor giusto, che rendi nullo ogni contratto.

Il che si come Iddio non vuole che le armi spirituali servino per Ministerio della Ingiustitia, e per tanto che annulla

tutto quello che per forza di censure ingiuste viene, e sotto questo difetto, cioè che se alcuna cosa fù capitolata con Giulio, fù per timore delle Censure: stante l'universal opinione de Canonisti non può havere alcuna replica, e più sicuro usarla in quelli termini, perche non è utilità in alcun Prencipe *in vanum timere* della salute dell' anima sua, e per quella abbandonar le cose Mondane, che quando non sia instrutto da huomini Dotti, e Consultori Eccellenti haverà anco paura di Censure ingiuste, e nulle; e per rispetto di cosa Mondana non è decoro prometter senon con risoluta volontà di osservare.

Quanto alla prima risposta cioè che la Capitolatione non si trovi, la quale è antica, e la principale non osta l'attestatione delli Historici che vi fosse Capitolatione trà il Papa, e la Republica, quando egli ne rivocò le Censure, ne meno la qualità, opinione, e fama, perche non basta à dire che fù capitolato, mà conviene portare la forma di essa per mostrare l'obligatione particolare.

Io

Io hò osservato che in diverse occasioni dalli Ambasciatori è stato risposto dal Pontefice che quella Capitolatione non si trova autentica, il qual modo di parlare non è comendabile, ne per il mio riverente parere si deve usare, mà convien dire assolutamente che la Capitolatione non si trovi, imperoche li Ecclesiastici non hanno mai potuto mostrarla ne autentica, ne non autentica; Mà in luogo di Capitolatione essi mostrano un Instituto di Procura fatto dalla Serenissima Republica alli suoi Ambasciatori, il quale mostrato autentico quanto esser si voglia non induce obligatione di sorte alcuna, cosa che ad ogni persona di mediocre cognitione legale, overo che sappi l'arte del Notariato mediocremente è chiara, & evidente, che non sia difficoltà alcuna. Hò creduto esser bene esplicarlo in termini ordinarij, se ben potesse esser stimato superfluo.

Havendo Giulio Secondo publicato il Monitorio contro la Serenissima Republica sotto li 21. Aprile 1509. & essen-

do successo altre Scritture dall' una, e l'altra parte, la Serenissima Republica fece deliberatione di reconciliarsi con il Papa, & elesse li sei Nobili per Ambasciatori, à quelli fece Mandato di Procura sotto li 31. Luglio, dando loro potestà di comparire inanzi al Pontefice à supplicarlo di renderli la sua gratia, & in caso che la Republica fosse incorsa in alcuna delle Censure del Monitorio, dimandar l'assolutione, & à renontiar ad ogni appellatione per protesta fatta; & generalmente à far ogn' altra opportuna operatione circa le predette cose.

Li Ambasciatori à Roma negotiorno, mà per stabilir il negotiato, il Pontefice non contento della Procura fatta, ne ricercò un' altra più ampla.

Per il che sotto li. XI. Decembre susseguente fù fatto un' altro Mandato di questo tenore; Che volendo il Papa trattar alcune cose con li Ambasciatori, se bene fù fatto per ciò lor Mandato amplissimo sotto li 31. Luglio, non dimeno di nuovo constituiscono di stessi sei Nobili huomini della Republica à trattar,

tar,

tar, e concluder con il Papa, ò con deputati da lui qualunque cosa, quantunque fosse di quelle che ricercano Mandato spetiale, tanto come se fossero espresse singolarmente, promettendo de *Rato*, &c.

La negotiatione seguì fino al Febraro susseguente, e dovendosi concludere, il Papa non si contentò delli doi Mandati, mà con la severità del suo animo, havendo stabilito il dì 24. di quel Mese ch'era la seconda Dominica di Quadragesima ch'è giorno di trionfare, al dare Publica assolutione. Formò una Modula, ò Minuta dell'institutione che voleva fosse fatta quella attione continente à Capitoli, che ricercava li fossero accordati, & volse che la Serenissima Republica facesse un'altra Procura, inserendo di parola, in parola quella Minuta, la Procura fù fatta sotto li 15. Febraro, e vi fù inserta la Modula dell'Instromento sotto li 15. Febraro, che il Papa voleva stabilire, e data autorità alli Ambasciatori di convenir con quei Capitoli.

Questo Instromento è quello che si produce, al qualsi dà nome di Capitolatione fatta con Papa Giulio Secondo; Se habbiamo questo Instromento autentico, o nò, Io non lo sò, mà dato che fosse in forma approbante, basta solo per mostrare, che per quello è data autorità alli Ambasciatori, mà non appare che essi l'habbino esequita; oltre questo Mandato si ricerca necessariamente un Notaro in Roma, che mostrasse questa sua Procura sopranarrata, e pregassero il Notaro à registrare un Instromento con essi per autorità data à loro dalla Republica promettevano le tali, e le tali cose al Procuratore del Papa, ò alcun suo Ministro, ò d'esso Notaro che riceveva la Procura, di che era pregato da ambe le Parti à fare l'Instromento; Questa sarebbe la Stipulatione, la quale se fosse fatta, Io non lo sò, mà veggo certamente che li Romani non la possono produrre; Et in loco di quello producono il Procuratorio con la Modula istessa, che non serve, perche come s'è detto se ben la formula u'è

dentro

dentro inserta; altra cosa è il Mandato Procuratorio, altro è la conventione stipulata; Il Procuratorio dà potestà di convenire, mà non fà che sia convenuto, ne mai prova, che la cosa sia fatta; Innumerabili volte occorre che sarà data autorità ad un Procuratore di contrahere una cosa, che poi non vien contratta per qualche rispetto, anzi quello che più importa si sono trovati Mandati autentici, & Instromenti istessi, mà non stipulati per qualche occasione nata doppo; Come di esequire ne hebbero li Procuratori autorità dalla Serenissima Republica, e di convenire col Pontefice in quei Capitoli sotto il di 15. Febraro, in nove giorni che passorono fino li 24. che fù il giorno dell' assolutione, in tempo che tutta Italia era in armi, così possono esser occorsi accidenti, ch' habbino fatto aggionger, sminuir, ò alterar li Capitoli.

Però bisogna mostrare non quello che fosse commesso di fare, mà quanto sia stato fatto, e stipulato, il che essi non mostrano, ne autentico, ne non auten-

tico ; Alli Procuratori si dà autorità di contrattare , & essi sul fatto veggono quello che occorre,non possono alterar il Mandato , mà esequirlo totalmente, overo usarlo con auvantaggio del suo Principale , Chi vuol sapere che dalla Republica non fosse data l'instruttione alli Ambasciatori di consentire à quei Capitoli se non con qualche conditione dal canto del Papa,la non consentita da lui,gl' Ambasciatori fossero restati di concluder la Capitolatione della formula data; In somma il Mandato di Capitolare, non è d'havere quel Capitolato ; E se la Republica veduta la Modula mandata da Roma fosse stata risoluta, che s'havesse per concluso in quella forma , poteva fare l'Instromento del suo consenso qui à Venetia,e non dar autorità che fosse fatto à Roma.

Tanto che non è buona conseguenza di vedersi l'autorità di Capitolare,adunque s'è Capitolato , quando li Romani pensavano di valersi di questo Procuratorio in luoco di Capitolatione stipulata dall' *Aurilio* Notaro della Camera , si

aggionse

aggionse una nota sotto, asserendo che la Capitolatione fù fatta, & li Procuratori promisero, & giurarono li Capitoli: E questa nota fù fatta doppo la morte di Giulio che apparisce, perche in essa è chiamato più volte felice ricordo, titolo che si dà alli Papi morti; non hà il Notaro posto il tempo quando l'hà notato, mà vi si congettura che fosse uno, e forsi anco due anni doppo; In questa forma Papa Gregorio decimo-terzo diede l'asserta Capitolatione alli Ambasciatori del 1529. 17. Settembre.

Di questa nota non è da tener conto alcuno; Perche le Scritture di Notaro non fanno fede, se non fatte per Decreto del Giudice, se non Giuditiali, e se sono Contratti, fatti in presenza di Testimonij, e delle Parti, con rogato di essi.

E qui un Notaro molti anni doppo, senza le Particolarità di quello che successe, e con parole piene di ambiguità perche chiama quella cosa Scrittura, *Transonta*, & dice *haverla collationata con l'originale*, senza dire ch'è originale, e da chi fatto.

Questi

Questi difetti furono scoperti dalli Consultori di Vostra Serenità; e ciò à notitia della Corte Romana, onde del 1606. per occasione stamporono l'asserta Capitolatione, con la fede dello stesso *Aurilio*, mà corretta, non intitolandola più di Giulio felice Memoria, & messovi il tempo stesso dell' assolutione 24. Febraro 1529. mà non havendo ardire che fosse rogato dalli Ambasciatori; sottoscrive non come Notaro, che faccia Instromento trà le Parti contrahenti, mà come quello che scrive un Decreto Iudiciale, dicendo *de Mandato, Subscripsi*, onde fuggendo un Inconveniente, hanno dato in un Maggiore.

Mà ci è chiaro documento, che quell' anno 1510. *l'Aurilio* non era Notaro di Camera, perche nell' asserta Capitolatione sono nominati tutti li Notari Camerali per nome proprio, & questo non è in quel numero, onde trà tante fallacie delle pretensioni Romane apparisce anco la sudetta.

Mà nessuna non hà tante oppositioni, come questa, della quale quando all' au-

venire

venire venisse parlato dalli Ecclesiasti-
ci, il mio riverentissimo parere è, che se
allegheranno solamente, sia loro rispo-
sto, che da pochi anni in quà s'è dato
principio à nominarla, ne però già mai
è stato veduto ne Autentico, ne Esem-
plare di quella Capitolatione così ve-
ramente è, & se produrranno quella che
da Papa Gregorio fù data, overo la
stampata, risponderli che quello è un
Mandato Procuratorio per Capitolare,
resta mò che mostrino che la stipulatio-
ne sia fatta, & se vorranno venire con
argomento dicendo, che trovandosi il
Procuratorio, si deve presupporre la sti-
pulatione, replicare che tutto è cõtrario
per le molte ragioni esplicate di soprà.

Dalle cose considerate in questa Scrit-
tura apparisce chiaro, che le difficoltà
promesse sopra il Dominio di Vostra Se-
renità nel Golfo, hanno vera, e facile
risolutione, che è quanto con il mio ri-
verentissimo zelo hò saputo ritrovare,
rimettendolo però come mio humilissi-
mo parere alla prudenza di V. V. E. E.
Gratia &c.

FINE.